

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

16.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROLAND RIZ

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|---|------|--|------|
| Sostituzione: | | MACERATINI ed altri: Modifiche alle norme sulla competenza del pretore e del conciliatore (463); | |
| RIZ ROLAND, <i>Presidente</i> | 3 | CASINI CARLO: Aumento delle competenze civili del pretore e del giudice conciliatore e modifiche al codice di procedura civile (494) | 3 |
| Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione): | | RIZ ROLAND, <i>Presidente</i> 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 33 | |
| Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore (<i>Approvato dal Senato</i>) (1751); | | CARPINO ANTONIO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . 8, 10, 12, 15, 18, 22, 24, 29 | |
| FELISETTI: Modifica degli articoli 7 e 8 del codice di procedura civile (74); | | CIFARELLI MICHELE 14, 19, 22, 25, 26, 31 | |
| VIOLANTE ed altri: Aumento della competenza civile del conciliatore e del pretore. Aumento della competenza penale del pretore. Aumento degli interessi legali (289); | | DE LUCA STEFANO 14, 19, 22, 26, 31 | |
| | | FELISETTI LUIGI DINO, <i>Relatore</i> . . . 7, 10, 12, 15, 17, 18, 22, 24, 28, 29 | |

IX LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1984

| PAG. | PAG. | | |
|---|---|---|----------------------------|
| GARGANI GIUSEPPE | 5, 8, 13 | e alla concessione della libertà provvisoria (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (692-227-421-464-492-549-563-582-592-B) | 33 |
| LA RUSSA VINCENZO | 7, 12, 16, 18 | RIZ ROLAND, <i>Presidente</i> | 33, 38, 46, 48, 57, 59, 63 |
| MACALUSO ANTONINO | 30 | CIFARELLI MICHELE | 63 |
| MACERATINI GIULIO | 4, 5; 7, 9 11, 15, 16, 18, 22, 29 | DE LUCA STEFANO | 44, 63 |
| MACIS FRANCESCO | 4, 10, 14, 25, 27, 30 | FELISETTI LUIGI DINO | 43, 44, 63 |
| MANNUZZU SALVATORE | 7, 10, 11, 15, 16, 17 18, 21, 23, 24, 27, 28, 30, 31 | GARGANI GIUSEPPE | 45 |
| MARTINAZZOLI FERMO MINO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> | 28, 30 | MACIS FRANCESCO | 41, 63 |
| NICOTRA BENEDETTO VINCENZO | 13, 25, 32 | MARTINAZZOLI FERMO MINO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> | 40, 47, 63 |
| ONORATO PIERLUIGI | 5, 9, 10, 21 | NICOTRA BENEDETTO VINCENZO | 63 |
| PEDRAZZI CIPOLLA ANNA | 22 | ONORATO PIERLUIGI | 38, 40, 44, 56, 59, 63 |
| PONTELLO CLAUDIO | 13, 32 | PEDRAZZI CIPOLLA ANNA | 63 |
| RUSSO FRANCO | 11, 22 | RUSSO FRANCO | 43, 48, 63 |
| TESTA ANTONIO | 3, 6, 9, 22, 26, 27, 29 | TESTA ANTONIO, <i>Relatore</i> | 34, 46, 59 |
| TRABACCHI FELICE | 6, 12, 16, 31 | TRANTINO VINCENZO | 38, 63 |
| Disegno e proposte di legge (Discussione e approvazione): | | Votazioni segrete: | |
| Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare | | RIZ ROLAND, <i>Presidente</i> | |
| | | 33, 64 | |

La seduta comincia alle 9,30.

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, l'onorevole Bubbico è sostituito dall'onorevole Orsenigo per la seduta odierna della Commissione.

Seguito della discussione del disegno di legge: Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore (Approvato dal Senato) (1751); e delle proposte di legge: Felisetti: Modifica degli articoli 7 e 8 del codice di procedura civile (74); Violante ed altri: Aumento della competenza civile del conciliatore e del pretore. Aumento della competenza penale del pretore. Aumento degli interessi legali (289); Maceratini ed altri: Modifiche alle norme sulla competenza del pretore e del conciliatore (463); Casini Carlo: Aumento delle competenze civili del pretore e del giudice conciliatore e modifiche al codice di procedura civile (494).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore », già approvato dal Senato nella seduta del 24 maggio 1984, e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Felisetti: « Modifica degli articoli 7 e 8 del codice di procedura civile »; Violante ed altri: « Aumento della competenza ci-

vile del conciliatore e del pretore. Aumento della competenza penale del pretore. Aumento degli interessi legali »; Maceratini ed altri: « Modifiche alle norme sulla competenza del pretore e del conciliatore »; Casini Carlo: « Aumento delle competenze civili del pretore e del giudice conciliatore e modifiche al codice di procedura civile ».

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1751 assunto nella seduta di ieri quale testo base per la discussione.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

(Aumento della competenza del conciliatore).

L'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — (Competenza del conciliatore). — Il conciliatore è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire un milione quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

È altresì competente per tutte le cause relative alle modalità di uso dei servizi condominiali ».

Ho presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo capoverso.

1. 1.

ANTONIO TESTA. Nel corso della discussione generale di questo disegno di legge abbiamo avuto modo di far presente quali secondo noi fossero gli argomenti più interessanti e quali quelli da correggere. Abbiamo, pertanto, presentato degli emendamenti dei quali discuteremo nel mo-

mento in cui passeremo agli articoli di riferimento. Anticipo comunque che tali emendamenti sono tutti legati alla logica di estendere la competenza del pretore in via esclusiva a tutta la materia riguardante i beni immobili urbani affittati. Per questa ragione sono contrario all'emendamento del presidente, ma preannuncio che, accogliendo l'invito fattoci ieri dal ministro, il quale sottolineava che la struttura stessa di questo provvedimento impedisce di allargare l'orizzonte del suo intervento, ritirerò gli emendamenti da me presentati per favorire la più rapida approvazione della legge.

Concludendo, desidero ricordare alla Commissione che sarà necessario — in sede di coordinamento, senza cioè farne oggetto di apposito emendamento — correggere un errore formale contenuto nell'articolo 3.

GIULIO MACERATINI. Sono favorevole all'emendamento del presidente.

FRANCESCO MACIS. Pur avendo ormai scelto come testo base per l'esame degli articoli il disegno di legge n. 1751, non dobbiamo dimenticare che esso era abbinato ad altre proposte di legge che in parte prospettavano esigenze diverse e, a proposito dell'articolo 1, desidero farne presente una da noi particolarmente sentita. Mi riferisco all'esigenza di fare in modo che si eviti il ripetersi di situazioni, quali quelle che si sono consolidate nel corso del tempo, per cui ci si è venuti a trovare di fronte a valori che, con il trascorrere degli anni, sono diventati assolutamente inadeguati.

Nella proposta di legge del collega Casini era previsto all'articolo 2 un adeguamento dei limiti del valore per la competenza del pretore, da attuarsi tramite un decreto del ministro di grazia e giustizia, sulla base della svalutazione monetaria, nonché del carico di lavoro pendente davanti ai giudici dei tre gradi. Questa soluzione non era secondo noi accettabile perché attribuiva al ministro delle possibilità di intervento che andavano al di là

dei meccanismi di indicizzazione e che pertanto avrebbero potuto essere censurabili sotto il profilo costituzionale, nel senso che si sarebbe potuto — ed anche giustamente — far rilevare che si dava al Governo la possibilità di intervenire per sottrarre taluno al giudice naturale.

Ritengo comunque che quanto meno si debba auspicare l'individuazione di un meccanismo di adeguamento per evitare di tornare sulla questione tra dieci o diciotto anni che siano per poi ricordarci, magari meravigliandocene, che non era affrontata da decenni.

Concludendo, ribadisco la valutazione positiva del gruppo comunista sul provvedimento in esame, per altro già manifestata dalla collega Pedrazzi Cipolla. In nome di tale valutazione riteniamo che il provvedimento debba essere approvato il più rapidamente possibile e pertanto, nonostante l'osservazione che ho testé finito di illustrare, abbiamo ritenuto opportuno non presentare emendamenti.

PRESIDENTE. Desidero illustrare brevemente il mio emendamento.

Come i colleghi sanno l'articolo 8 del codice di procedura penale prevede la competenza per materia del pretore per le cause relative alla misura ed alle modalità di uso dei servizi condominiali.

In ordine al punto 4) di tale articolo sorsero questioni, soprattutto per quanto riguardava la sussistenza dei diritti sui servizi comuni, l'illiceità di uso dei beni comuni, eccetera, poi risolte dalla Corte di cassazione. In quella circostanza vi fu, per lo meno, unitarietà dei concetti di misura e di modalità di uso dei servizi condominiali.

Oggi, invece, si tende a dividere il concetto in due componenti: una relativa alle modalità di uso dei servizi condominiali, con competenza del conciliatore; l'altra relativa alla misura d'uso dei servizi condominiali, con competenza del pretore.

La domanda che mi viene spontanea è la seguente: siamo in grado di stabilire i confini tra le cause relative alle modalità di uso dei servizi condominiali e quel-

le relative alla misura di uso di tali servizi? Siamo proprio certi di poter individuare il confine? Per esempio, l'estensione del godimento dei servizi comuni rientra nell'una o nell'altra componente? I limiti nell'uso dei servizi comuni rientrano nell'una o nell'altra componente?

Personalmente ritengo che non si possa procedere senza avere prima chiaramente individuato i confini tra le due componenti il concetto stesso.

Una seconda ragione mi ha indotto a presentare l'emendamento: essa è che, come è noto, la competenza del conciliatore si baserà sulla decisione secondo equità.

Ora, se vi è una materia che, per sua natura, si sottrae alla decisione secondo equità perché si basa su un regolamento scritto condominiale e sugli articoli 1117 e seguenti del codice civile è proprio quella delle modalità di uso dei servizi condominiali. Pertanto ritengo che attribuendo quest'ultima al pretore si renderanno inutili, non validi ed inidonei ad essere attuati sotto il profilo dell'equità sia il regolamento condominiale, sia gli articoli 1117 e seguenti del codice civile.

Del resto, mi sorge ancora un dubbio. Poiché attualmente l'articolo 1137 del codice civile disciplina le deliberazioni dell'assemblea condominiale sull'uso dei servizi in conformità del regolamento, mi domando come si farà a decidere secondo equità contro una delibera dell'assemblea condominiale assunta in conformità del regolamento.

Per evitare grossissime difficoltà avrei preferito lasciare entrambi i concetti alla competenza del pretore.

PIERLUIGI ONORATO. Avrebbe dovuto preparare un emendamento all'articolo 2.

PRESIDENTE. Se cadesse questo emendamento, l'articolo 2 dovrebbe restare, a mio avviso, tale e quale è in questo momento. Desidero che rimanga agli atti che non ritengo giuridicamente valido il concetto espresso dal Senato, soprattutto perché il regolamento come fonte dell'indagine giudiziaria è normativa di legge

— come è espresso dall'articolo 1117 e, soprattutto, dall'articolo 1137 del codice civile — e pertanto non si presta ad un giudizio di equità. Non vorrei, però, che per questa ragione il provvedimento ritornasse al Senato. Dunque, voterò a favore, ma non avrò nulla in contrario se l'emendamento sarà bocciato.

GIUSEPPE GARGANI. Devo osservare che il presidente ha ragioni da vendere.

Credo che sia chiaro a tutti noi che questa mancanza di identificazione della competenza risalta già alla prima lettura di questo provvedimento. Già in precedenza ebbi a dire che capivo la necessità di portare a termine al più presto una « piccola grande riforma » di cui si discuteva da tanto tempo e che anch'io ritenevo urgente ed indispensabile. Ma, siccome i rilievi seri a questo provvedimento possono anche causare un ritardo del suo iter — soprattutto se l'identificazione della competenza non è certa — mi sembrano del tutto proprie le due considerazioni espresse poc'anzi dal presidente.

Mi dichiaro favorevole, pertanto, all'emendamento Riz ed auspico che si pervenga ad una conclusione positiva di questa discussione, senza tuttavia lasciarsi condizionare troppo dall'urgenza del provvedimento per non approvare, alla fine, una legge che non possa essere applicata effettivamente.

GIULIO MACERATINI. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Riz, che mi sembra — per le ragioni già espresse dal presidente — del tutto convincente.

Dichiaro inoltre che, sugli articoli di questo provvedimento, condurrò una battaglia corretta a sostegno dei miei emendamenti e di altri emendamenti a mio avviso meritevoli di accoglimento.

Certo, è urgente risolvere questo problema e far entrare in vigore al più presto la nuova legge; ma non va, d'altronde, dimenticato il nostro dovere di legislatori, che richiede l'assunzione da parte nostra di precise responsabilità affinché

questa legge non debba essere ripresa in esame perché riconosciuta non applicabile efficacemente.

FELICE TRABACCHI. Desidero soffermarmi sulla seconda considerazione fatta dal presidente — confesso che la prima mi è sfuggita — che mi sembra di potere riassumere in questi termini: poiché la materia dell'uso dei servizi condominiali è regolata totalmente da normative rigorose, dare spazio all'equità appare assolutamente vago.

Non c'è però materia che si presti di più alla applicazione del principio di equità (che abbiamo voluto introdurre come sistema di giudizio del conciliatore) di quella dell'uso dei servizi condominiali. Il giudizio di equità, per altro, non significa certo approssimazione ma semplicemente un richiamo a giudicare le fattispecie concrete a secondo della particolarità dei rapporti tra gli individui.

In sostanza penso che il giudizio secondo equità dovrebbe essere la base di ogni giudizio; recentemente ho letto un libro di Cappelletti, che si intitola *Giudice e legislatore*, che sostiene che i giudici fanno le leggi; penso che in parte ciò sia vero perché il giudice quando decide su un rapporto tra individui nell'ambito di un fatto concreto, praticamente legifera.

Il senso ultimo dell'ultimo capoverso dell'articolo 1 è dunque quello di fare in modo che il giudice conciliatore, nel momento in cui si occupa di tutte le cause relative agli usi condominiali, giudichi per l'appunto secondo equità evitando un'applicazione rigorosa dei regolamenti. Sono contrario dunque all'emendamento del presidente e non solo perché la sua approvazione potrebbe ritardare l'iter del provvedimento, ma anche per la ragione di carattere sostanziale che ho testé illustrato.

ANTONIO TESTA. Ribadisco ancora una volta la mia opinione: nonostante che vi siano ragioni abbastanza valide per modificare il disegno di legge, nel bilanciamen-

to dei diversi interessi deve prevalere quello della rapida approvazione dello stesso. A questo proposito, ricordo a me stesso che ci stiamo occupando anche di una nuova distribuzione del lavoro degli uffici giudiziari; cosa, questa, che si colloca nello stesso ambito del disegno di legge in discussione, per cui è bene che le due riforme vadano di pari passo, visto anche che spesso il pretore, cui ci si riferisce genericamente, è fisicamente la stessa persona.

Entrando nel merito dell'emendamento del presidente, desidero sottolineare che la distinzione che si intende fare con gli articoli 1 e 2 del disegno di legge ha una sua logica. L'uso dei servizi condominiali interessa migliaia e migliaia di persone per cui spesso sorgono questioni che, pur essendo semplici nella sostanza, definiscono un certo modo di abitare. Per questa ragione l'articolo 1 dispone la competenza del conciliatore per tutte le cause relative alle modalità d'uso dei servizi condominiali. Non bisogna dimenticare inoltre che non si devono seguire procedure particolari allorché una persona insoddisfatta decide di adire il conciliatore il quale deciderà secondo equità, equilibrando le varie esigenze della convivenza affinché tutti godano dei servizi.

L'assegnazione al pretore della competenza per le cause relative alla misura dei servizi significa che le questioni attinenti al *quantum* dei servizi medesimi comportano una eventuale diversa litigiosità derivante anche dai costi. Da ciò la necessità di prevedere una differenziazione delle competenze, logicamente anche se non materialmente riferita al valore delle cause.

Pertanto, tra tutte le strade che si potevano scegliere per dare sistemazione alla materia, quella seguita dal disegno di legge — che non è certo formalistica — mi sembra la migliore. Per questa ragione sono contrario all'emendamento del presidente.

PRESIDENTE. Poiché sono io che ho posto il problema, lo risolvo ritirando l'emendamento.

GIULIO MACERATINI. Lo faccio mio, signor presidente.

VINCENZO LA RUSSA. Concordo con quanto detto dall'onorevole Gargani, anche perché l'incongruenza che alcuni colleghi hanno fatto notare riguarda gli articoli 3 e 5 del provvedimento. Infatti, il legislatore, nel dare al conciliatore la facoltà di giudicare secondo equità, ha sentito il dovere di aggiungere la frase: « osservando, i principi regolatori della materia » perché altrimenti l'equità non avrebbe alcun limite. Quello che non riesco a capire, invece, è come una sentenza del conciliatore — emessa secondo questi criteri sicuramente un po' anomali — possa essere oggetto di ricorso in Cassazione che presenta numerosi ostacoli di natura pratica per i quali i ricorrenti finirebbero per spendere una quantità di danaro superiore al valore della causa stessa.

Mi chiedo, pertanto, se non si possa fare per queste sentenze quanto abbiamo fatto in sede di riforma del codice di procedura penale e cioè che le sentenze del conciliatore, decise secondo equità, sono impugnabili dinanzi al pretore e parallelamente quelle di questo ultimo lo sono — anche se questo punto è stato oggetto di discussione — dinanzi alla corte d'appello, con l'eccezione delle controversie di lavoro che saranno sempre di competenza, in secondo grado, del tribunale. In questo modo le sentenze del conciliatore avrebbero il loro giudice naturale ed il progetto di legge avrebbe un maggior senso. Tutto ciò, però, significa che dovremmo avere ancora qualche settimana di tempo per pensare meglio alla soluzione dei diversi problemi.

SALVATORE MANNUZZU. Mi sembra che nessuno dei due argomenti addotti a sostegno dell'emendamento in esame sia convincente sino in fondo. Sicuramente non lo è il secondo, che milita per la non attribuzione di questa materia al giudizio d'equità del conciliatore, ritenendo la materia medesima soggetta ad un regolamento rigido che deriva da norme di legge.

A tale argomento oggetto che prova troppo: tutte le materie sono soggette ad

un qualche regolamento, cioè ad una qualche disciplina, che proviene dalla legge.

Giudicare secondo equità vuol dire discostarsi dai rigidi principi del diritto. Ma se vi è una ipotesi in cui è opportuna la giustizia del caso concreto è proprio quella in cui sono in causa i rapporti di vicinato ed in cui certe decisioni adottate dalla maggioranza condominiale possono urtare contro il principio di equità.

Non mi sembra convincente neppure l'argomento per cui sorgerebbero dei conflitti di competenza tra i due giudici: si tratta di categorie — quella della modalità di uso e quella della misura dei servizi condominiali — già rese oggetto di lettura e di interpretazione sia sul piano dottrinale, sia sul piano giurisprudenziale.

Pertanto, non mi pare che gli inconvenienti denunciati assumano una rilevanza tale da fare sacrificare la competenza per materia che intendiamo, con l'articolo 1, attribuire al conciliatore.

Per questi motivi, il gruppo della sinistra indipendente è contrario all'emendamento del presidente.

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore*. Mi permetto di muovere un rispettosissimo rilievo al presidente, la cui sensibilità ci ha posto davanti ad una questione che nessuno aveva prima sottolineato. Trovo che in quel che ha detto il presidente vi sia molto buon senso ed un notevole radicamento alla condizione del diritto. Tuttavia, quello di cui stiamo trattando è un argomento sul quale la disputa può durare all'infinito.

In sostanza, quando l'articolo 8 del codice di procedura civile divide le controversie relative alle modalità di uso da quelle relative alla misura dei servizi condominiali, obiettivamente pone la questione in termini tali per cui, pur andando attualmente e l'una e l'altra controversia davanti al pretore, è necessario trovare una specificazione distintiva tra le due domande. Infatti, l'una (quella relativa alla misura dei servizi condominiali) è una questione di quattrini, l'altra (quella relativa alle modalità di uso) riguarda il modo in cui godere dei servizi del condominio.

IX LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1984

È giusto che rimanga a verbale quanto è stato detto dal presidente, ai fini di una migliore lettura di questi nostri lavori come orientamento, per il magistrato di domani, su questo punto.

Infine, desidero toccare l'argomento dell'equità.

Mi pare che alcuni interventi — in particolare l'ultimo — siano stati assolutamente fuori dall'ambito della trattazione di questa materia. Tuttavia desidero toccare l'argomento dell'equità ritenendo di portare in tale modo un contributo — sono un presuntuoso, e perciò ognuno mi giudichi come vuole — alla discussione che svolgeremo sull'articolo 3.

A me sembra giusto che il conciliatore giudichi secondo equità, come di fatto avviene anche oggi in larga misura, perché molta gente si rivolge appunto al conciliatore affinché dirima questioni di piccola portata economica, cioè, in sostanza, offra una soluzione pratica e non una soluzione giudiziale.

Capisco le questioni che vengono sollevate sull'appellabilità della sentenza del conciliatore. Ma, oggi, se il conciliatore pronuncia una sentenza, questa va, in sede di appello, davanti al pretore; e se una delle due parti rimane insoddisfatta, si va davanti alla Corte di cassazione.

Ora, il togliere di mezzo un grado di giudizio è, secondo me, questione di semplificazione.

Fatte queste considerazioni, prendo atto del ritiro da parte del presidente del suo emendamento e, poiché è stato fatto proprio dal collega Maceratini, esprimo in ogni caso parere contrario ad esso.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ritengo che le argomentazioni addotte dal relatore mi esimano dall'aggiungere altro. Del resto, per quanto di mia competenza, mi rifaccio alle dichiarazioni rese ieri dal ministro ed esprimo parere contrario all'emendamento.

GIUSEPPE GARGANI. Desidero dichiarare l'astensione del gruppo della demo-

crasia cristiana dalla votazione sull'emendamento fatto proprio dal collega Maceratini.

Questa nostra discussione è stata caratterizzata da interventi che — ad eccezione di quello dell'onorevole Mannuzzu, il quale ha eliminato qualunque fondamento alla *ratio* che ha presieduto alla presentazione dell'emendamento in esame — hanno riconosciuto l'esistenza di una problematica reale alla base dell'emendamento stesso.

L'articolo 8 del codice di procedura civile, nel momento in cui attribuisce al pretore la competenza esclusiva e per la misura dei servizi condominiali e per le modalità di uso di essi, non dà luogo a problemi perché oggi, in giurisprudenza, il limite tra le due competenze non è individuato. Dobbiamo dunque avere la consapevolezza che, nel momento in cui la questione si porrà oggettivamente, sarà compito della giurisprudenza indicare tale limite.

Desidero altresì sottolineare come quella relativa alla misura dei servizi condominiali sia non soltanto una questione di soldi, bensì una questione di portata molto più vasta.

Dunque, il gruppo della democrazia cristiana si asterrà dalla votazione dell'emendamento, ritenendo che esso ha un suo fondamento, ma anche sapendo che quando si legifera in un certo modo si domanda l'attuazione pratica della norma alla giurisprudenza, la quale si incaricherà di stabilire i confini tra le varie fattispecie.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, contrari il relatore ed il Governo, l'emendamento all'articolo 1, da me in precedenza ritirato e successivamente fatto proprio dall'onorevole Maceratini.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

(Aumento della competenza del pretore).

All'articolo 8 del codice di procedura civile:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinque milioni »;

nel secondo comma, i numeri 3) e 4) sono sostituiti dai seguenti:

« 3) per le cause di sfratto per finita mezzadria e affitto a coltivatore diretto e per quelle per finita locazione;

4) per le cause relative alla misura dei servizi del condominio di case ».

L'onorevole Testa ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, al primo capoverso, aggiungere, infine, le seguenti parole: « in quanto non siano di competenza del conciliatore ».

2. 1.

All'articolo 2, punto 3), sostituire le parole: « e per quelle per finita locazione » con le seguenti: « e per tutte quelle relative a rapporti di locazione di immobili urbani ».

2. 2.

L'onorevole Onorato ha presentato il seguente emendamento:

Al numero 3), sostituire le parole: « e per quelle per finita locazione » con le seguenti: « nonché per le cause relative al mancato pagamento dei canoni di locazione e alla finita locazione degli immobili ».

2. 3.

ANTONIO TESTA. Accogliendo l'invito rivolto nella seduta di ieri dal ministro di grazia e giustizia, dichiaro di ritirare entrambi i miei emendamenti al fine di

consentire la rapida approvazione del provvedimento.

PIERLUIGI ONORATO. L'obiettivo che il mio emendamento intende perseguire corrisponde ad una esigenza — che la complessità della materia e la fretta non hanno consentito di soddisfare del tutto — prospettata anche dai giudici competenti per gli sfratti per finita locazione. Dopo la fase di istruzione sommaria del procedimento di convalida, se vi è stata opposizione dell'ultimato, bisognerebbe evitare che nascano problemi di competenza nel momento in cui si passa alla fase di merito.

A questo scopo, dal momento che il testo del Senato prevede la soppressione della ripartizione di competenza tra conciliatore e pretore, bisognerebbe prevedere anche quella della ripartizione tra pretore e tribunale. Per questa ragione ho proposto di cancellare la previsione di competenza del pretore non solo per le cause di finita locazione, ma anche per quelle di morosità per le quali si accede alla procedura di convalida.

Anche con questa soluzione, però, il problema non è del tutto risolto in quanto rimane una ripartizione di competenza per i contratti agrari. Siccome mi rendo conto che non è possibile attribuire in questo momento ad un solo giudice tutte le cause di morosità e di finita locazione, comprese quelle relative ai contratti agrari, ritiro l'emendamento.

GIULIO MACERATINI. L'emendamento del collega Onorato aveva ed ha ancora una importante giustificazione in quanto sarebbe necessario coordinare la norma di cui stiamo discutendo con quella che stabilisce che, nella fase di intimazione di sfratto per finita locazione o per morosità, si può chiedere l'ingiunzione al pretore senza limiti di valore. Con la normativa attualmente vigente, se la competenza non è del pretore, il decreto ingiuntivo va chiaramente al tribunale. La logica del sistema vorrebbe che, se il pretore si occupa di finita locazione e di morosità, dovrebbe occuparsi anche della ingiunzione, quale che sia il valore della causa.

Sarebbe stato, dunque, necessario prevedere sin d'ora la doppia competenza e per questa ragione l'emendamento Onorato era estremamente opportuno. La correzione di questo errore non è dunque possibile ed io francamente non mi sento di far mio l'emendamento ritirato perché non vorrei che mi si accusasse di atteggiamenti ostruzionistici. Ho voluto comunque fare questo intervento in sede di dichiarazione di voto sull'articolo 2 affinché resti a verbale che qualcuno si è accorto — nonostante che la Commissione si trovi a lavorare sotto la « frusta » del tempo — di questa incongruenza.

FRANCESCO MACIS. Desidero soltanto dire che condivido le ragioni che hanno indotto il collega Onorato a presentare, nonché a ritirare, il suo emendamento.

SALVATORE MANNUZZU. Ritengo che la materia oggetto dell'emendamento testé ritirato dal collega Onorato debba essere accuratamente approfondita. Se tale emendamento era accettabile per i rapporti di locazione urbana, altrettanto non si può dire che lo fosse per quelli aventi per oggetto fondi agrari per i quali è prevista sia la competenza di un giudice speciale sia un particolare procedimento per il giudizio di morosità, sulla base della legge 3 maggio 1982, n. 203, che stabilisce anche apposite procedure di sanatoria.

Per tranquillizzare il collega Macerati, che ha sottolineato l'incongruenza che si verrebbe a creare nel sistema a seguito dell'approvazione dell'articolo di cui ci stiamo occupando, faccio presente — proprio perché il collega Onorato ha ritirato il suo emendamento — che il gruppo della sinistra indipendente ne ha presentato un altro al punto 2. dell'articolo 6 con il quale si stabilisce che il decreto ingiuntivo può essere chiesto solo se non si supera il limite della competenza per valore.

PRESIDENTE. Essendo stati ritirati tutti gli emendamenti presentati, pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

L'onorevole Onorato ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 2-bis.

All'articolo 12 del codice di procedura civile, sopprimere il secondo comma e, conseguentemente, le parole « a locazioni » della rubrica.

PIERLUIGI ONORATO. Si tratta di una disposizione di coordinamento tecnico secondo me indispensabile. Dal momento che abbiamo approvato una modifica dell'articolo 8 del codice di procedura civile, non dovrebbe più esistere una ripartizione delle competenze per le cause di finita locazione. Quindi, non ha più senso il secondo comma dell'articolo 12, che stabilisce i criteri di ripartizione delle competenze nel caso di finita locazione.

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore*. Mi dichiaro contrario all'articolo aggiuntivo 2-bis.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è contrario a tale articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2-bis, al quale si sono dichiarati contrari il relatore ed il rappresentante del Governo.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Pronuncia secondo equità).

Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il conciliatore decide secondo equità osservando i principi regolatori della materia ».

Gli onorevoli Maceratini, Trantino e Macaluso hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

(Pronuncia secondo equità).

Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il conciliatore decide secondo equità le cause il cui valore non eccede le lire 300 mila ».

3. 1.

L'onorevole Franco Russo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

(Pronuncia secondo equità).

Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il conciliatore decide secondo equità le cause il cui valore non eccede le lire 100 mila ».

3. 2.

Gli onorevoli Mannuzzu, Onorato e Rizzo hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3, al capoverso, sopprimere le parole: « osservando i principi regolatori della materia ».

3. 3.

GIULIO MACERATINI. L'emendamento 3. 1, da me presentato, mira a contenere il giudizio secondo equità del conciliatore fino al valore di cause non eccedenti le 300 mila lire. In tale emendamento è implicita l'abrogazione delle parole: « osservando i principi regolatori della materia », perché — come è stato fatto osservare —

l'equità ha una sua giurisprudenza. Pertanto, l'equità che si basi sui principi regolatori della materia non è altro, a mio avviso, che un *monstrum* giuridico che non aiuta certo l'interpretazione da parte del giudice conciliatore.

FRANCO RUSSO. Dichiaro di ritirare lo emendamento 3. 2, da me presentato.

SALVATORE MANNUZZU. La sinistra indipendente è favorevole al giudizio di equità del conciliatore fino al limite della sua competenza, cioè fino al limite di 1 milione di lire. Pertanto, voterà contro lo emendamento Maceratini 3. 1.

Tuttavia riteniamo che la formulazione dell'articolo 3, così come è pervenuta dal Senato, sia decisamente infelice laddove fa riferimento ai « principi regolatori della materia ». Infatti, nessuna delle norme citate dal relatore fa riferimento a tali principi; cosicché la formulazione dell'articolo 3 appare poco intellegibile (ne sono prova i dissensi che, sull'interpretazione di tale articolo, si sono già manifestati in questa Commissione, specialmente dopo che il relatore ha asserito che principi regolatori della materia sarebbero, appunto, principi di equità).

In realtà, la materia è regolata non da principi di equità bensì da principi di diritto. E allora possiamo spiegare il perché della formulazione pervenuta dal Senato risalendo al contenzioso — verificatosi in quella sede — sul giudizio di equità.

Vi è una certa diffidenza nei confronti di un giudizio secondo equità; e si cerca una garanzia, che può derivare soltanto da un riferimento a principi di diritto. È questo il motivo di una formula, come quella al nostro esame, compromissoria che a noi non sembra risolutiva. Infatti, l'interpretazione delle norme e la giurisprudenza in genere possono essere o secondo diritto, o secondo equità; non vi sono vie di mezzo possibili. Pertanto, non è il caso di asserire che ciò che abbonda non vizia, perché in questo caso sussistono evidenti elementi di perplessità.

A noi sembra che tutte le cautele che si tende ad assumere nei confronti del giu-

dizio di equità siano presenti nella stessa nozione dell'equità, che significa non già arbitrio bensì giustizia nel caso concreto, cioè quella giustizia che lo stesso legislatore avrebbe predisposto per quel caso concreto se ne avesse conosciuto tutti gli elementi di specie; dunque, si tratta di una giustizia che non può prescindere dai principi generali del diritto e dall'esperienza, e pertanto non di una equità « cerebrina ».

Detto questo, mi sembra che non sia il caso di fare riferimento ai principi regolatori dell'equità.

Certo, la sinistra indipendente avverte l'esigenza che questo provvedimento divenga al più presto legge, ma non al prezzo dell'ingresso nel nostro ordinamento giuridico di una categoria così inedita e così opinabile come quella di cui all'articolo 3.

Dunque, non mi resta che invitare i colleghi ad approvare il nostro emendamento 3. 3.

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore*. Desidero replicare all'onorevole Mannuzzu — che mi ha non poco « provocato » — che noi siamo, in questa sede, legislatori e non soltanto commentatori delle cose esistenti. Con questo voglio dire che la modifica dell'articolo 113 del codice di procedura civile, così come formulata in questo articolo 3, si risolve, in sostanza, nell'introduzione di un elemento modificativo del concetto di equità. Fino a questo momento la pronuncia secondo equità era prevista solo in due casi: o a fronte di una causa di valore minimale, pari cioè a 25 mila lire, così come previsto dal punto 2) dell'articolo 113, oppure quando le parti si rimettevano al giudice conciliatore chiedendo che si pronunciasse per l'appunto secondo equità.

Ci accingiamo in questo momento ad introdurre una normativa che tempera e modifica il concetto di « giudizio secondo equità », stabilendo che il conciliatore deve pronunciarsi, nell'ambito della sua intera competenza per valore, secondo equità e che deve farlo nel rispetto dei principi generali che regolano la materia. In altri

termini, quello che ci accingiamo a votare è una sorta di compromesso, disegnando per il conciliatore la cornice entro cui muoversi.

Desidero precisare che questo richiamo ai principi che regolano la materia è un richiamo alle leggi vigenti. Il ministro ha parlato di una scelta qualificante del Senato, alla quale per altro esso è pervenuto dopo un lungo dibattito, ed ha precisato che tale richiamo si concreta in una specie di « equità garantita » dal riferimento alla legislazione vigente. Con queste argomentazioni si spiega la frase di cui si chiede la soppressione che non è, dunque, un inciso occasionale o una clausola di stile, bensì una scelta ragionata e condivisibile. Per questa ragione sono contrario all'emendamento Mannuzzu ed altri.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è contrario all'emendamento.

FELICE TRABACCHI. L'ultima parte dell'articolo 3 potrebbe anche far sorgere il dubbio che la disposizione sia dettata da una sorta di diffidenza o paura verso il giudizio secondo equità che, sulla base della nuova normativa, deve essere esteso ad una materia molto più vasta di quanto non lo sia quella attualmente di riferimento.

A prescindere dalle considerazioni che tutti abbiamo fatto circa la necessità di rendere operativa al più presto la legge, sono contrario a questo emendamento sia per le ragioni esposte dal relatore, onorevole Felisetti, sia perché il riferimento ai principi non è generico. Potrebbe trattarsi, quindi, anche della fondazione di un nuovo concetto di equità che sembra anche a me condivisibile.

VINCENZO LA RUSSA. Condivido l'impostazione data al problema dall'altro ramo del Parlamento. Devo far presente, però, che, se approviamo il testo così com'è, non possiamo approvare il successivo articolo 5 al quale, per altro, ho

presentato un emendamento. Disporre che le sentenze del conciliatore sono ricorribili per cassazione, dopo aver approvato l'articolo 3, mi sembra approvare un « mostro giuridico ».

PRESIDENTE. Desidero dire anch'io qualcosa sull'emendamento Mannuzzu ed altri che, secondo me, ha un fondamento di verità giuridica per una ragione molto semplice: il concetto di equità nel nostro ordinamento è chiarissimo, così come lo è quello della osservazione dei principi regolatori della materia. I due principi, però, sono in un rapporto di contraddizione tra loro per cui è difficile condividere una disposizione che li accosti. Ciò nonostante dichiaro che voterò contro l'emendamento per le stesse ragioni che mi hanno indotto a ritirare il mio all'articolo 1. Ritengo che, nel momento in cui variamo la nuova competenza penale del pretore, dobbiamo per coerenza votare anche il disegno di legge relativo alla competenza pretorile in materia civile. In altri termini, nonostante che sotto il profilo del diritto il collega Mannuzzu abbia ragione da vendere, esigenze di omogeneità di voto mi inducono ad assumere un atteggiamento contrario al suo emendamento.

CLAUDIO PONTELLO. Mi asterrò dalla votazione dell'emendamento Mannuzzu ed altri perché, pur rendendomi conto della esigenza di approvare subito il provvedimento, come avvocato non mi riconosco in questa norma.

GIUSEPPE GARGANI. Quanto testé detto dal collega Pontello mi convince pienamente. Questa è una delle poche volte in cui sono d'accordo con il collega Mannuzzu e lo sono per delle ragioni tanto banali — per altro richiamate dal presidente — che è inutile ripeterle. Anch'io ho letto con attenzione il resoconto del dibattito svoltosi al Senato, non solo quello ufficiale, ma anche quello ufficioso fatto in Comitato ristretto. Il concetto di equità, secondo i colleghi senatori, avrebbe il sopravvento perché, essendosi allar-

gato di molto l'ambito del giudizio, il pretore dovrebbe pur sempre fare riferimento ai principi regolatori della materia.

Bisogna dire, però, che, nonostante vi sia un evidente contrasto fra i due principi, questa è pur sempre una legge sperimentale. Nel corso degli anni vedremo come essa sarà completamente attuata e come la giurisprudenza si atteggerà in merito alla possibilità di sussistenza di questo giudizio secondo equità ancorato a determinati principi. Questi ultimi, per altro, non sono facilmente individuabili in questa materia perché o si tratta dei principi fondamentali del diritto che non possono non essere seguiti, oppure non esistono. Per tutte queste ragioni dichiaro dunque di astenermi dalla votazione dell'emendamento.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Riten- go che parecchi degli argomenti portati in questa discussione avrebbero potuto essere evitati se avessimo assistito, ieri, al dibattito sui temi generali del provvedimento che si è svolto alla presenza del ministro di grazia e giustizia. Questi, infatti, ai rilievi — fondati e giusti — che sono stati mossi ha risposto con una semplice affermazione: che, se si vuole veramente dare senso al dibattito sui problemi della giustizia ed in particolare sulla competenza dei giudici, da tempo in corso nell'opinione pubblica e tra gli operatori della giustizia, bisogna pervenire speditamente a delle conclusioni legislative.

Certo, una volta approdati alla soluzione del problema della competenza in sede penale, s'impone l'esigenza di pervenire, parallelamente, a delle conclusioni analoghe in sede civile.

Abbiamo riconosciuto che questa è una materia, anche sperimentale, cui può darsi mano per modifiche che, nel corso della verifica della legge, si rendessero necessarie. Tuttavia ritengo che sia importante rendere subito la nostra giustizia celere e tempestiva per quanto riguarda la competenza del giudice conciliatore.

Con questo provvedimento ci avviamo verso una giustizia rapidissima, secondo

il concetto anglosassone, per chi voglia la certezza del « sì » o del « no ».

Per questi motivi, dichiaro che il gruppo della democrazia cristiana voterà contro questi emendamenti.

STEFANO DE LUCA. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Mannuzzu poiché ritengo che le due parti dello stesso comma così messe insieme siano talmente contraddittorie da determinare in modo preoccupante una contraddizione stridente nel senso che non si possono coniugare due obiettivi opposti come quello dell'equità e quello della rigida applicazione della legge.

Se vogliamo fare delle leggi chiare, che non facciano sorgere problemi di carattere interpretativo, dobbiamo votare a favore di questo emendamento Mannuzzu, che introduce senz'altro un elemento di chiarezza.

MICHELE CIFARELLI. Dichiaro di astenermi dalla votazione sull'emendamento Mannuzzu perché mi sembra che la discussione di questo provvedimento sia ormai troppo avanti per poter essere annullata facendo ritornare il provvedimento stesso al Senato. D'altra parte, con la mia astensione intendo significare quello che è già nell'aria, e cioè che è tutt'altro che infondata la proposta dell'onorevole Mannuzzu.

Ieri, purtroppo, non ho potuto partecipare al dibattito; però vorrei fare presente — con tutto il rispetto per il presidente Riz — che non sono d'accordo sul criterio per cui, avendo già approvato la competenza del giudice penale, dovremmo necessariamente fare altrettanto per quella del giudice civile. Infatti, non dobbiamo fare come quell'uomo di Altamura — paese di origine della mia famiglia — il quale, dopo avere perso un occhio battendo la testa su un sasso, si consolò dicendo: « meno male che non era biforcuto! ».

FRANCESCO MACIS. Certamente anch'io avrei preferito una scrittura più chiara e più netta di questa disposizione. Pertanto

ritengo che l'osservazione del relatore meriti di essere presa in seria considerazione.

Non dobbiamo limitarci a fare delle considerazioni da un punto di vista meramente manualistico; dobbiamo bensì entrare anche nella ottica del legislatore.

Evidentemente è possibile introdurre anche delle categorie diverse da quelle che sono state fin qui analizzate o conosciute. Ma qui il problema non è di carattere giuridico; è, invece, di carattere politico.

Questa soluzione rappresenta un punto intermedio di accordo tra chi vuole il giudizio di equità per il conciliatore per tutta la competenza fino ad un milione di lire e chi questo giudizio di equità non vuole.

Sarei per la soluzione proposta dall'onorevole Mannuzzu, non tanto per una questione di « estetica giuridica ». Sarei d'accordo per una scelta di carattere politico; però, poiché non è stato possibile raggiungere tale scelta, mi accontento, adesso, di questa, anche perché credo che il vero problema da risolvere sia quello del giudice di pace, perché senza giudice di pace non si avrebbe un completo disegno riformatore, poiché è a costui che bisogna attribuire il potere di decidere secondo equità. In base a queste motivazioni, il gruppo comunista voterà contro l'emendamento Mannuzzu.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Maceratini ed altri 3. 1, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Essendo stato ritirato l'emendamento 3. 2, pongo in votazione l'emendamento Mannuzzu ed altri 3. 3, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 4.

(Forma della domanda innanzi al conciliatore e al pretore).

Il secondo comma dell'articolo 312 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Si può anche proporre verbalmente davanti al conciliatore e, per le cause che non eccedono il valore di lire seicentomila, davanti al pretore. Di tale domanda il pretore o il conciliatore fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa ».

Gli onorevoli Maceratini, Trantino e Macaluso hanno presentato il seguente emendamento:

Al capoverso, sostituire le parole: « lire seicentomila » con le seguenti: « lire trecentomila ».

4. 1.

Gli onorevoli Mannuzzu, Onorato e Rizzo hanno presentato il seguente emendamento:

Al capoverso, sostituire le parole: « lire seicentomila » con le seguenti: « lire un milione ».

4. 2.

GIULIO MACERATINI. L'emendamento di cui sono primo firmatario si illustra da sé.

SALVATORE MANNUZZU. L'emendamento presentato dal gruppo della sinistra indipendente ha un intento razionalizzatore. Infatti l'articolo 4, nel testo pervenutoci dal Senato, contiene una contraddizione, poiché sancisce che la domanda davanti al conciliatore, fino al massimo del suo possibile valore di un milione di lire, può sempre essere proposta oralmente, mentre quella davanti al pretore può avere uguale forma solo per cause che non eccedano il valore di seicentomila lire.

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore*. Esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Maceratini ed altri, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mannuzzu ed altri, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 5.

(Impugnabilità delle sentenze del conciliatore).

L'ultimo comma dell'articolo 339 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Le sentenze del conciliatore sono ricorribili per cassazione ».

L'onorevole La Russa ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.

(Impugnabilità delle sentenze del conciliatore).

L'ultimo comma dell'articolo 339 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Le sentenze del conciliatore sono impugnabili davanti al tribunale ».

5. 1.

Gli onorevoli Maceratini, Trantino e Macaluso hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.

(Impugnabilità delle sentenze del conciliatore).

L'ultimo comma dell'articolo 339 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Le sentenze del conciliatore, quando il valore della causa non eccede le lire trecentomila, sono inappellabili. Contro di esse è ammesso ricorso per cassazione »
5. 2.

Gli onorevoli Mannuzzu, Onorato e Rizzo hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al capoverso, sostituire le parole: « ricorribili per cassazione » con la seguente: « inappellabili ».

5. 3.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Nell'articolo 360 del codice di procedura civile, al primo comma, sono abrogate le seguenti parole: " escluse quelle del conciliatore " ».

5. 4.

SALVATORE MANNUZZU. L'articolo 339 del codice di procedura civile, che l'articolo 5 del provvedimento in esame sostituisce, riguarda l'impugnabilità delle sentenze del conciliatore, mentre di ammissibilità del ricorso si parla in un altro articolo dello stesso codice, il 360. Se si vuole sancire la inappellabilità delle sentenze del conciliatore, bisogna farlo nell'ambito dell'articolo 339 del codice di procedura civile, salvo, all'articolo 360, sopprimere l'inciso « escluse quelle del conciliatore ».

VINCENZO LA RUSSA. Mi ricollego alle osservazioni del collega Pontello per dire che, a prescindere dal contenuto del mio

emendamento, la Commissione non può approvare norme ingiuste quale quella che ci accingiamo a votare, anche se lo fa per rispondere ad un'esigenza inderogabile del settore e del paese.

Il ministro ha tutto il diritto di sollecitare il Parlamento all'approvazione rapida di questo disegno di legge che — lo ripeto — pur rispondendo a molte attese, contiene norme che sono contrarie persino ai principi generali dell'ordinamento giuridico. È vero che gli emendamenti presentati sono suscettibili di correzioni: questo però avviene proprio perché stiamo lavorando in maniera davvero anomala. Desidero comunque ribadire che la sentenza del conciliatore che decide secondo equità (anche se temperata dal ricorso ai principi regolatori della materia) non può diventare oggetto di ricorso in cassazione. Per questa ragione mi sembra ragionevole la mia proposta in base alla quale le sentenze del pretore possono essere impugnate dinanzi ad un giudice di merito e non di legittimità. In questo modo, inoltre, si sgravano le preture di un notevole carico di lavoro.

FELICE TRABACCHI. Sono nettamente contrario all'emendamento presentato dal collega La Russa proprio perché questo giudizio secondo equità ha una sua specificità che non deve essere alterata. Sono egualmente contrario, pur non disconoscendo la validità delle osservazioni del collega Mannuzzu, a tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 5.

GIULIO MACERATINI. Desidero far presente alla Commissione che, se approviamo il testo secondo le direttive che pare il Governo imponga, il malcapitato lettore del codice si troverà di fronte alla plateale contraddizione consistente nel fatto che in base all'articolo 339 del codice di procedura civile le sentenze del conciliatore sono ricorribili in cassazione mentre in base all'articolo 360 lo sono tutte escluse proprio quelle del conciliatore. Francamente questa mi sembra una incongruenza giuridica neppure da Terzo, ma da Quarto mondo!

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore*. Le questioni sono due: o io, il ministro ed il Senato prendiamo una cantonata oppure la sta prendendo qualcun altro. Per capire fino in fondo i termini della questione che si è posta, dobbiamo innanzi tutto distinguere tra l'emendamento Maceratini e gli altri presentati all'articolo 5. Il primo ha una sua logica perché si colloca nell'ambito dell'attuale sistema, prevedendo un adeguamento del codice di procedura civile conseguente all'aumento del tetto di riferimento per l'attribuzione della competenza per valore. Devo però ricordare al collega Maceratini che questo problema è superato proprio dalla previsione del giudizio secondo equità pronunciabile nell'ambito di tutta la competenza per valore del conciliatore che abbiamo fissato in 1 milione di lire. Penso pertanto che l'emendamento Maceratini dovrebbe essere ritirato in quanto precluso concettualmente.

L'emendamento del collega La Russa mira a rendere impugnabili tutte le sentenze del conciliatore dinanzi ad un giudice di merito. Secondo me, ai fini del suo ragionamento, egli non dovrebbe invocare la modifica del terzo comma dell'articolo 339, bensì dell'articolo 360. Anche in questo caso, dal momento che è stato previsto il giudizio secondo equità per tutto l'ambito della competenza per valore del conciliatore, l'emendamento è precluso. Invito pertanto il collega La Russa a ritirarlo.

Gli emendamenti del collega Mannuzzu mi seducono un po' perché presuppongono un discorso di sistematica legislativa. In sostanza, l'onorevole Mannuzzu si chiede come mai si introduca all'articolo 339 un argomento che riguarda la ricorribilità per cassazione quando il titolo dell'articolo medesimo è un altro. Secondo quest'ultimo la non appellabilità delle sentenze del conciliatore era ricondotta ad una questione di misura. Quando il conciliatore giudicava di cause eccedenti le 20 mila lire era prevista l'impugnabilità per appello e quando giudicava per cause al di sotto di questa cifra era prevista soltanto la ricorribilità per ragioni di diritto. In sostanza, in quest'ultimo caso, si stabiliva che le

sentenze non erano appellabili tranne che per effetto di giurisdizione o per incompetenza. Ripeto ancora una volta che la questione non si pone più perché noi abbiamo stabilito che tutte le sentenze del conciliatore sono pronunciate secondo equità per tutto l'ambito del valore della sua competenza.

SALVATORE MANNUZZU. L'articolo 339 si riferisce all'articolo 114 del codice di procedura civile, mentre la norma generale è contenuta nell'articolo 113. Bisogna dunque escludere che l'articolo 339, al secondo comma, stabilisca l'inappellabilità di tutte le sentenze pronunciate secondo equità.

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore*. Questo è vero, ma noi abbiamo già fissato il principio in base al quale l'equità, che prima poteva entrare nel giudizio soltanto per iniziativa del giudice per quelle cause al di sotto di un certo valore e per accordo tra le parti, è diventato un criterio generalizzato per l'espressione del giudizio quale che sia il valore della causa sempre all'interno del tetto massimo di 1 milione. La conseguenza è che tutte le volte che una sentenza viene pronunciata secondo equità non vi è appellabilità. Voglio dire che il principio dell'inappellabilità è un corollario consequenziale alla pronuncia secondo equità. È salvaguardata soltanto la possibilità del ricorso in cassazione, cioè di un'impugnazione che riguarda la materia della giurisdizione. Pertanto, anche il discorso dell'onorevole Mannuzzu viene travolto.

Quello di cui dobbiamo persuaderci è che introduciamo degli elementi di novità in alcune materie consolidate e, in particolare, nel principio generale dell'equità, che a volte è una misura di carattere assoluto e che adesso, con l'approvazione dell'articolo 3, diviene una nozione diversa. Resta fermo il principio che, una volta fatta una pronuncia secondo equità, la conseguenza è quella della non impugnabilità del giudizio di merito, mentre rimane la possibilità del ricorso per giurisdizione o per competenza.

Per questi motivi mi dichiaro contrario agli emendamenti.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è contrario agli emendamenti presentati.

SALVATORE MANNUZZU. Dichiaro che manterrò il mio emendamento e che voterò contro l'emendamento La Russa perché mi pare opportuno che la sentenza del conciliatore sia inappellabile.

Chiedo qualche minuto di attenzione perché mi sembra che non si tratti di questioni molto opinabili, cioè di scelte di valori o di scelte politiche. Si tratta bensì di leggere attentamente la norma dell'articolo 339, riguardante l'appellabilità della sentenza.

Il primo comma di tale articolo in sostanza, stabilisce che tutte le sentenze emesse in primo grado sono appellabili, salvo che l'appello sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti.

Il secondo comma dispone che è inappellabile la sentenza pronunciata secondo equità; ma non sempre, bensì a norma solo dell'articolo 114, per concorde richiesta delle parti.

Della pronuncia secondo equità, infatti, il codice di procedura civile si occupa non solo all'articolo 114 ma anche all'articolo 113 — che è quello che già abbiamo inteso modificare — in cui si prevede che in genere il giudice decide secondo equità quando la legge gli attribuisce questo potere.

Ora, il richiamo, contenuto nel secondo comma dell'articolo 339 al solo articolo 114, non vale a stabilire che le sentenze del conciliatore sono inappellabili; anzi, in base al primo comma, mi sembra che sia vigente il principio opposto.

Se, dunque, non stabiliamo in una disposizione successiva che le sentenze del conciliatore sono inappellabili, possiamo cagionare qualche difficoltà all'interprete: difficoltà che aumenteranno, se si va a leggere l'articolo 360 del codice di procedura civile, laddove recita che non possono essere oggetto di ricorso per cassazione le sentenze del conciliatore.

Appunto per questo abbiamo presentato un emendamento all'articolo 339 che asserisce la generale inappellabilità delle sentenze del conciliatore, ed un subemendamento relativo all'articolo 360, con cui si tende a sopprimere l'inciso: « escluse quelle del conciliatore ».

PRESIDENTE. Penso che, a questo punto, l'emendamento Maceratini sia da considerarsi precluso.

GIULIO MACERATINI. Accetto la sua impostazione, signor presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento Maceratini, Trantino e Macaluso 5. 2 è, dunque, da considerarsi precluso data la precedente approvazione degli articoli 3 e 4 nel testo pervenuto dal Senato.

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore*. L'emendamento proposto dall'onorevole Mannuzzu, in sostanza, non diverge dal testo dell'articolo 5 proposto dal Senato, rispetto al quale si limita solo ad aggiungere che le sentenze del conciliatore, pur essendo ricorribili, non sono appellabili. A me sembra che il testo originario dell'articolo, in base al quale le sentenze in questione sono ricorribili, sia da considerarsi assorbente dell'emendamento presentato dal collega Mannuzzu.

SALVATORE MANNUZZU. Non è detto che ciò che è ricorribile sia anche appellabile.

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore*. Si tratta di una specificazione già contenuta nel testo del Senato.

VINCENZO LA RUSSA. Vi possono essere ragioni di opportunità legislativa perché questo emendamento non venga presentato, ma non sono certo quelle invocate dal relatore. L'articolo 339 del codice di procedura civile riguarda l'appellabilità delle sentenze che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell'articolo 114, ma il legislatore, con l'approvazione dell'articolo 3 del provvedimento

to in esame, ha introdotto un principio diverso, quello dell'osservanza dei principi regolatori della materia. Pertanto, non siamo più di fronte al vecchio principio di equità contenuto nel codice e, a mio avviso, le sentenze, in base a tale nuovo principio, sono anche appellabili nel merito. Insisto, pertanto, sul mio emendamento.

MICHELE CIFARELLI. Nel preannunciare il mio voto favorevole agli emendamenti presentati dall'onorevole Mannuzzu, vorrei osservare che mi sembra scorretto invocare, praticamente per ogni discussione che avviene in Parlamento, la ristrettezza dei tempi; nel caso di specie, non ci troviamo di fronte ad un decreto-legge, i cui tempi di approvazione sono fissati dalla Costituzione, ma ad un disegno di legge che potrebbe essere esaminato con tutta la tranquillità necessaria, tanto più se si considera che con esso si modificano articoli del codice di procedura civile.

STEFANO DE LUCA. Concordo con il collega Cifarelli sul fatto che non sia consentibile la divergenza attualmente esistente tra il dettato dell'articolo 339 del codice di procedura civile, in base al quale le sentenze del conciliatore sono ricorribili per cassazione, e quello dell'articolo 360 per il quale, invece, tale ricorribilità non esiste.

Colgo l'occasione per preannunciare che voterò a favore dell'emendamento sostitutivo del collega Mannuzzu all'articolo 5 e, qualora esso venisse approvato, voterei contro l'altro emendamento del collega Mannuzzu.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento La Russa, contrari il relatore e il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mannuzzu ed altri 5. 3, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mannuzzu ed altri 5. 4, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 6.

(Sostituzioni, abrogazioni e modifiche).

1. L'articolo 341 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 341. — (Giudice dell'appello). — L'appello contro le sentenze del pretore e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale e alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza ».

2. Il primo comma dell'articolo 658 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il locatore può intimare al conduttore lo sfratto con le modalità stabilite nell'articolo precedente anche in caso di mancato pagamento del canone di affitto alle scadenze, e chiedere nello stesso atto l'ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti ».

3. L'articolo 661 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 661. — (Giudice competente). — Quando si intima la licenza o lo sfratto, la citazione a comparire deve farsi inderogabilmente davanti al pretore del luogo in cui si trova la cosa locata ».

4. I primi due commi dell'articolo 667 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

« Per la pronuncia dei provvedimenti previsti nei due articoli precedenti è sempre competente il pretore adito davanti al quale il giudizio prosegue per la decisione nel merito se la causa è di sua competenza. »

Se, anche in dipendenza delle eccezioni opposte dal convenuto, la causa eccede

IX LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1984

la competenza del pretore adito, questi rimette le parti al giudice competente e fissa un termine perentorio per la riasunzione della causa ».

5. Il terzo comma dell'articolo 668 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« L'opposizione si propone davanti al pretore nelle forme prescritte per l'opposizione al decreto di ingiunzione in quanto applicabili ».

6. Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, ed il secondo comma dell'articolo 45 della medesima legge sono abrogati.

7. Il quinto comma dell'articolo 45 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:

« In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente, quando il valore della causa non eccede lire 50.000 mensili nelle controversie aventi ad oggetto la determinazione, l'aggiornamento o l'adeguamento del canone, e lire 600.000 nelle controversie previste dal terzo comma ».

8. All'articolo 48 della legge 27 luglio 1978, n. 392:

nel primo comma sono soppresse le parole: « o il conciliatore »;

il secondo comma è abrogato.

9. Il primo comma dell'articolo 51 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:

« L'appello contro le sentenze del pretore nei processi relativi alle controversie previste negli articoli 30 e 45 si propone al tribunale ».

10. L'articolo 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:

« ART. 57. — (Esenzioni fiscali ed onorari professionali). — Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle controversie in materia di locazione il cui valore non eccede le lire 600.000, nonché i provvedimenti di cui all'articolo

44, sono esenti dall'imposta di bollo e di registro; negli stessi casi gli onorari di avvocato e procuratore sono ridotti alla metà.

È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge ».

L'onorevole Testa ha presentato i seguenti emendamenti:

Prima del punto 1., aggiungere il seguente comma:

L'articolo 12 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 12 — (Cause relative a rapporti obbligatori e a divisioni). — Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella del rapporto che è in contestazione.

Il valore delle cause per divisione si determina da quello della massa attiva da dividersi ».

6. 1.

Sostituire il punto 4. con il seguente:

4. L'articolo 667 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 667. — (Decisioni di merito). — Dopo le pronunce dei provvedimenti previsti nei due articoli precedenti, il giudizio prosegue per le decisioni di merito ».

6. 2.

Al punto 7., sostituire le parole: « dal terzo comma » con le seguenti: « dal secondo comma ».

6. 3.

L'onorevole Franco Russo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto 6. con il seguente:

6. Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:

« La controversia è di competenza del pretore ».

Il secondo comma dell'articolo 46 della medesima legge è sostituito dal seguente:

« La controversia è di competenza del pretore ».

6. 4.

Gli onorevoli Mannuzzu, Onorato e Rizzo hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al punto 2., aggiungere, in fine, le seguenti parole: « se non superano, nel loro ammontare, la competenza per valore del pretore ».

6. 5.

Al punto 7., sostituire le parole da: « quando il valore della causa non eccede lire 50.000 mensili » sino alla fine con le seguenti: « quando il canone di cui si chiede la determinazione, l'aggiornamento o l'adeguamento non eccede lire cinquantamila al mese, o il valore della causa non supera lire un milione ».

6. 6.

Al punto 10. sostituire le parole: « lire 600.000 » con le seguenti: « lire un milione ».

6. 7.

L'onorevole Onorato ha presentato i seguenti emendamenti:

Al punto 2., aggiungere, dopo le parole: « canoni di affitto », le seguenti: « e degli oneri accessori ».

6. 8.

Al punto 7., sostituire la parola: « terzo » con la seguente: « secondo ».

6. 9.

PIERLUIGI ONORATO. Questi miei emendamenti non hanno bisogno di illustrazione, in quanto la loro presentazione è dettata da necessità tecniche.

SALVATORE MANNUZZU. Come i colleghi ricorderanno, l'onorevole Onorato aveva proposto un emendamento al fine di assegnare alla competenza del pretore tutte le cause attinenti ai canoni delle locazioni urbane. Tale emendamento, in nome di esigenze di approfondimento, è stato ritirato. È emersa, quindi, la volontà della Commissione di assegnare al pretore le cause relative ai canoni solo nell'ambito di una sua competenza.

Vorrei ora osservare che l'emendamento presentato dal gruppo della sinistra indipendente al numero 2. dell'articolo 6, nel testo del Senato, tende a modificare l'articolo 658 del codice di procedura civile il quale prevede che l'ingiunzione può essere pronunciata sia dal conciliatore sia dal pretore nell'ambito però delle loro rispettive competenze per valore. L'inciso che restringe il potere di emettere l'ingiunzione alla competenza per valore del giudice — che oggi è il pretore — è stato soppresso dal Senato. Siccome non capisco perché tale inciso sia stato soppresso, mi chiedo se per caso si siano volute affidare alla competenza del pretore tutte le controversie relative ai canoni scaduti, quale ne sia il valore. Se così fosse, si aprono secondo me dei problemi di coordinamento, di non facile soluzione e dei quali il testo al nostro esame non si fa carico. Al fine di evitare questi inconvenienti è stato presentato l'emendamento mirante ad aggiungere alla fine del punto 2. la frase: « se non superano, nel loro ammontare, la competenza per valore del pretore ».

L'altro emendamento del gruppo della sinistra indipendente fa riferimento al punto 7. dello stesso articolo 6 e consiste in una rielaborazione formale del testo approvato dal Senato che non mi sembra sufficientemente chiaro. Mi affido alla cortesia dei colleghi per una comparazione tra i due testi: quello del Senato parla di competenza per valore pari a 50 mila lire al mese; francamente non mi pare che la competenza per valore possa essere misurata a mese, per cui ho proposto di modificare l'articolo facendo riferimento al canone e non alla causa. Per que-

st'ultima ho proposto come tetto massimo quello di un milione di lire.

Analogamente, con un altro emendamento al punto 10., ho proposto la modifica delle parole « lire 600.000 » con le altre « lire un milione ».

ANTONIO TESTA. Aderendo all'invito del ministro ad approvare rapidamente il disegno di legge nel testo pervenutoci dal Senato, ritiro i miei emendamenti.

FRANCO RUSSO. Ritiro il mio emendamento.

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore*. Sono contrario a tutti gli emendamenti per le ragioni precedentemente illustrate.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è contrario a tutti gli emendamenti.

GIULIO MACERATINI. Il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore dell'emendamento Onorato al punto 2. dell'articolo 6. È noto che gli oneri accessori costituiscono una parte del canone di affitto per cui è opportuno che vengano sempre accostati a quest'ultimo.

Anche gli altri emendamenti presentati dal gruppo della sinistra indipendente sono meritevoli di approvazione per ragioni di sistematica legislativa e di coordinamento con quanto abbiamo sinora votato.

MICHELE CIFARELLI. Voterò a favore dell'emendamento Mannuzzu ed altri al punto 2., in quanto mi sembra più soddisfacente del testo approvato dal Senato, inserendosi meglio in un sistema che non vogliamo capovolgere ma solo modificare migliorandolo.

STEFANO DE LUCA. Voterò a favore degli emendamenti presentati dal gruppo della sinistra indipendente perché ritengo che in questa materia sia assurdo difendere principi di maggioranza essendo necessario, al contrario, pensare solo alla

funzionalità della giustizia nelle nostre preture e nei nostri tribunali.

ANNA PEDRAZZI CIPOLLA. Visto che la maggioranza non ha inteso aderire alla sommessa anche se pressante richiesta del ministro di far « blocco » su tutti gli emendamenti; vista l'importanza della riforma anche dal punto di vista della sperimentazione, perché — come diceva lo stesso ministro — le leggi non si fanno una volta per tutte, ma devono al contrario essere aggiornate e riviste, desidero motivare politicamente il voto contrario del gruppo comunista a tutti gli emendamenti presentati.

Le ragioni di tale voto contrario non risiedono nel fatto che gli emendamenti non meritino attenzione; alcuni di essi, al contrario, sicuramente potrebbero servire a migliorare la legge; mi riferisco in particolare a quelli presentati dallo onorevole Russo e dal gruppo della sinistra indipendente i quali ultimi si riallacciano alla linea di tendenza di spostare fino a un milione la competenza per valore del pretore. Tuttavia, ribadendo il nostro impegno politico a far sì che il provvedimento sia approvato al più presto possibile e riservandoci in tempi brevi di verificare l'impatto della legge sulla realtà, ripeto che voteremo contro tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Onorato 6. 8, contrari il relatore ed il Governo.

(E respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mannuzzu ed altri 6. 5, contrari il relatore ed il Governo.

(E respinto).

Per quel che riguarda l'emendamento Onorato 6. 9, al punto 7., mirante a sostituire la parola « terzo » con l'altra « secondo », dico subito che è da intendersi superfluo, per cui non lo porrò in votazione. Infatti è ovvio che le parole « terzo comma », di cui alla parte finale del

punto 7., si riferiscono all'articolo 45 della legge n. 392 del 1978 nel testo anteriore all'approvazione del disegno di legge in discussione: è chiaro che, in sede di interpretazione, le parole « terzo comma » dovranno intendersi come « secondo comma » inserendole nel nuovo testo. Per le predette ragioni non porrò in votazione l'emendamento in discussione.

Pongo in votazione, contrari il relatore ed il rappresentante del Governo, l'emendamento Mannuzzu ed altri 6. 6.

(*E respinto*).

SALVATORE MANNUZZU. Dichiaro di ritirare il mio emendamento 6. 7, riferito al punto 10. dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6.

(*E approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 7.

(*Cause relative a beni immobili*).

L'articolo 15 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 15. — (*Cause relative a beni immobili*). — Il valore delle cause relative a beni immobili è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda:

per duecento per le cause relative alla proprietà;

per cento per le cause relative all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla nuda proprietà e al diritto dell'enfiteuta;

per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitù.

Il valore delle cause per il regolamento di confini si desume dal valore della

parte di proprietà controversa, se questa è determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente.

Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti; e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile ».

(*E approvato*).

Gli onorevoli Mannuzzu ed Onorato hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 7-bis.

(*Nomina dei conciliatori*).

Il conciliatore è nominato dal Consiglio superiore della magistratura, o, per delega di esso, dal Consiglio giudiziario del distretto dove è compreso il comune sede dell'Ufficio, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consesso. La scelta avviene nell'ambito di una rosa di candidati, mediante valutazione comparativa della preparazione culturale, generale e specifica, della conoscenza della vita e dei problemi della comunità interessata, della disponibilità di tempo e delle condizioni di lavoro.

A tal fine, il presidente della Corte d'appello, tempestivamente e, quando è possibile, almeno sei mesi prima che la vacanza si verifichi, richiede al sindaco del comune interessato di darne notizia tramite affissione nell'albo pretorio e altre forme di pubblicità idonee, e di invitare gli aspiranti all'incarico a presentare, entro congruo termine, domande corredate della documentazione necessaria.

Sulla base di tali domande, il Consiglio comunale, con voto segreto, forma la rosa dei candidati, in numero non inferiore a tre e non superiore a cinque per ciascuno dei conciliatori da nominare. Ne entrano a far parte coloro che riportano il maggior numero dei voti e comunque un numero di voti pari ai tre quinti dei componenti del Consiglio.

Qualora i comuni non provvedano almeno due mesi prima della scadenza del conciliatore in carica, né, comunque, tempestivamente, oppure designino un numero inferiore di candidati rispetto a quello minimo, la rosa dei candidati è formata o integrata dal Consiglio giudiziario.

SALVATORE MANNUZZU. Le ragioni politiche che giustificano questo articolo aggiuntivo sono state da noi illustrate già in sede di discussione sulle linee generali. Mi basta ricordare che tale articolo aggiuntivo tende a rendere in qualche modo credibile il sistema che ci accingiamo a varare e che già attualmente non appare molto efficiente per quanto la competenza del conciliatore sia estremamente esigua (ricordo che un conciliatore impiega, mediamente, 423 giorni per definire una causa e mi domando che cosa succederà se aumenteremo la sua competenza fino ad un milione di lire).

Vi è, dunque, l'esigenza di una legittimazione diversa; e a tale esigenza tende a sopperire questo articolo 7-bis, lungo la linea della sperimentazione su cui il ministro Martinazzoli si è soffermato nella sua replica e su cui si sono soffermati anche numerosi colleghi nel corso di questa discussione.

In questo modo è possibile sperimentare in maniera credibile, giacché, se è necessario un adeguamento delle strutture a queste nuove regole processuali, tuttavia esso non basta. Occorre, infatti, mutare la qualifica del giudice; ed essa non si muta soltanto intervenendo sulla struttura, bensì anche intervenendo sulla selezione degli uomini — che deve essere condotta in maniera diversa — e sulla qualità del mandato che ad essi si affida.

Desidero sottolineare come la figura del giudice che emerge da tale impostazione non sia quella di un giudice di parte in quanto la selezione deve essere operata da un organo giudiziario (il Consiglio superiore della magistratura, od il Consiglio giudiziario del distretto) e nell'ambito di una « rosa » di candidati che il consiglio comunale abbia formato in numero non inferiore a tre e non superiore a cinque,

deliberando con una maggioranza qualificata di tre quinti dei suoi componenti.

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore*. Durante la discussione sulle linee generali ho dato atto all'onorevole Mannuzzu della sensibilità con cui, attraverso la presentazione dell'articolo aggiuntivo 7-bis e dei successivi 7-ter e 7-quater, egli ha posto all'attenzione della Commissione il problema di questi uffici.

Obiettivamente, però, scaricare il tribunale e la pretura per ricaricare il conciliatore significa passare il basto da un portatore ad un altro che non è certamente nella condizione ideale per reggerlo.

Pur tuttavia, ritengo pregevole l'intervento dell'onorevole Mannuzzu, perché il problema esiste. Di esso il Ministero di grazia e giustizia dovrà, in un modo o nell'altro, farsi carico; altrimenti passeremo ad un giudice meramente nominale domande che oggi non sono accolte e soddisfatte dagli organi della pretura, rispetto al conciliatore, e del tribunale, rispetto al pretore.

Per altro — come ha detto, ieri, il ministro di grazia e giustizia e come è previsto nel testo del Senato — all'adeguamento di queste strutture si farà luogo, per la parte amministrativa, con intervento del Ministero e, per la parte attinente all'organizzazione degli uffici e di quello del conciliatore in particolare, con il provvedimento legislativo sul giudice di pace, che è stato presentato contestualmente a questo, rispetto al quale, se non proprio uno stralcio, è comunque un provvedimento correlato.

Proprio ieri il ministro Martinazzoli ci ha detto che tale provvedimento è all'esame del Senato. Pur se in uno spirito di totale e convinta adesione alle proposte dell'onorevole Mannuzzu, ancorché sul merito vi sia qualche elemento di dissenso, esprimo tuttavia parere contrario, in questa sede, sull'articolo aggiuntivo 7-bis e sui successivi due articoli aggiuntivi presentati dallo stesso onorevole Mannuzzu.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il

Governo è contrario agli articoli aggiuntivi presentati dall'onorevole Mannuzzu.

MICHELE CIFARELLI. Se il rappresentante del Governo fosse un po' meno brusco, mi indurrebbe a guardare con simpatia allo sforzo della coalizione di governo.

A prescindere da ogni battuta sull'andamento di questa discussione, desidero dire che gli articoli aggiuntivi presentati dall'onorevole Mannuzzu esercitano su di me un certo fascino; ma non posso votare a favore di essi, per non incorrere nel difetto in cui siamo incorsi relativamente al codice di procedura penale.

Vorrei aggiungere che il fatto che un provvedimento sia stato approvato dal Senato non significa che necessariamente esso non sia emendabile da parte della Camera, perché questo è un « andazzo » di fronte al quale non posso far altro che sollevare vive proteste.

Vorrei poi osservare come la previsione contenuta nell'ultimo articolo del disegno di legge, in base alla quale esso entrerebbe in vigore 120 giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sia alquanto discutibile, poiché ritengo che tale periodo di tempo sarà assolutamente insufficiente per far sì che l'amministrazione della giustizia possa attrezzarsi in vista dei mutati compiti che in base a questo provvedimento, le vengono attribuiti. Immagino, tuttavia, che sarà quanto mai difficile modificare l'articolo 9, dal momento che non è stato possibile fino ad ora apportare alcuna modifica nell'ambito del testo in esame.

Concludo preannunciando che mi asterrò dalla votazione degli articoli aggiuntivi presentati dall'onorevole Mannuzzu.

FRANCESCO MACIS. A mio avviso, bene avrebbe fatto il Parlamento se, in correlazione con la legge che ha aumentato le competenze del pretore in materia penale, avesse stabilito l'aumento di tali competenze per valore al conciliatore ed al pretore, riservando ad altro provvedimento il compito di intervenire a delineare la com-

petenza funzionale del conciliatore per un certo verso e del pretore per un altro.

Tuttavia, credo che dobbiamo prendere atto della scelta compiuta dal Senato anche per dare un senso ad una strategia di riforma che si cerca di attuare, strategia nella quale noi crediamo e che motiva il nostro parere favorevole al provvedimento in esame.

In realtà, il gruppo comunista ritiene che si imponga, nell'ottica del complessivo disegno riformatore, l'immediato varo della legge sul giudice di pace, anche al fine di correggere alcune contraddizioni che oggi vi sono. D'altronde, riteniamo che, o si crede nella strategia complessiva della riforma — e noi comunisti ci crediamo fino in fondo — oppure, fermandosi ai particolari, si rischia di paralizzare completamente l'amministrazione della giustizia, invece di sforzarsi di razionalizzarne il funzionamento.

Per ciò che concerne gli articoli aggiuntivi presentati dal collega Mannuzzu, riteniamo che possano creare ulteriori elementi di confusione ed è per questo che lo invitiamo a ritirarli. Egli, infatti, mi pare che abbia anticipato in essi la riforma del giudice di pace, ma, se il collega Mannuzzu crede come me che di tale riforma si discuterà quanto prima in questa Commissione, non può far altro che ritirare i suoi articoli aggiuntivi. Credo vi sia una forte motivazione politica a sostegno di chi ha fatto questa richiesta. Mi auguro, in ogni caso, che l'impegno di concludere rapidamente l'iter dei provvedimenti riguardanti l'istituzione del giudice di pace venga mantenuto.

Per questa ragione invito il collega Mannuzzu a ritirare i propri articoli aggiuntivi, trasformandoli magari in ordini del giorno.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Nell'associarmi alle conclusioni del relatore e del collega Macis, desidero anch'io rivolgere al collega Mannuzzu l'invito a ritirare i suoi articoli aggiuntivi. Il Governo, nella persona del ministro, si è infatti impegnato a riservare una corsia preferenziale ai provvedimenti riguardanti il

giudice di pace ed il conciliatore; il gruppo della democrazia cristiana si è impegnato a sua volta a rivedere la qualificazione dell'ultimo ed a studiare attentamente i criteri per la istituzione del primo.

Per queste ragioni non vedo la necessità di votare gli articoli aggiuntivi in discussione che potrebbero essere trasformati — se proprio si vuole insistere in questa sede su questi argomenti — in un ordine del giorno che impegni il Governo ad agire con rapidità. Resta comunque fermo il fatto che condivido lo spirito degli articoli aggiuntivi, in particolare del 7-*quater*, il cui scopo è quello di moralizzare la vita professionale degli avvocati e dei procuratori chiamati ad esercitare questa attività; si tratta, infatti, di un principio che deve trovare spazio in una legislazione moderna mirante a limitare alcune incompatibilità. Ribadisco comunque che tutti questi temi devono formare oggetto di un diverso e nuovo disegno di legge.

STEFANO DE LUCA. Il problema che gli articoli aggiuntivi presentati dal collega Mannuzzu pongono alla Commissione è sicuramente serio; pur tuttavia non possiamo non constatare che anche le considerazioni del relatore sono meritevoli di attenzione. La situazione di fronte alla quale ci troviamo probabilmente nasce dall'errore di aver frammentato una tematica che avrebbe dovuto restare unitaria, discutendosi insieme sia il disegno di legge riguardante l'istituzione del giudice di pace sia quello oggi al nostro esame.

Devo però precisare che le argomentazioni del relatore non mi hanno del tutto convinto. Dopo aver ascoltato il collega Macis mi sono sentito ancor più preoccupato dall'affermazione — che è tipica di una certa cultura e si inserisce in un clima da « compromesso storico » — che la riforma va fatta a tutti i costi, anche se vengono posti in luce dai gruppi più piccoli problemi non solo tecnici, ma sostanziali riguardanti stridenti contraddizioni tra le diverse norme. Non è affatto vero che le riforme devono essere

fatte per forza: quel che è vero è che devono essere fatte bene. Quando ci si accorge che un certo testo è in contrasto con la normativa vigente e che è carente in alcuni punti, bisognerebbe trovare la volontà politica di apportarvi le necessarie modifiche. Fra l'altro ritengo che il Senato nella fattispecie potrebbe recepirle in tempi brevi.

Non dobbiamo dimenticare, inoltre, che, se si approva il disegno di legge nell'attuale testo, si porranno nell'immediato numerosi problemi per la sua attuazione.

Poiché, come ricordava il relatore, degli argomenti oggetto degli articoli aggiuntivi si discuterà nel corso dell'*iter* di altri disegni di legge per i quali il Governo si è impegnato ad agire con estrema celerità, dichiaro di astenermi dalla votazione degli articoli aggiuntivi medesimi.

ANTONIO TESTA. Se non ho capito male il ministro ha fatto una esposizione politica oltre che giuridica del disegno di legge, richiamandosi alla necessità di seguire una strategia di politica giudiziaria che impone una decisione immediata e, quindi, la rapida approvazione del disegno di legge medesimo. Queste argomentazioni del Governo ci hanno indotto a ritirare emendamenti che consideravamo estremamente opportuni, quali quelli miranti a dare al pretore la competenza esclusiva per le cause riguardanti le locazioni urbane; emendamenti che avrebbero dato una sistemazione più logica alla materia.

Per questa ragione mi ha francamente stupito l'atteggiamento di una parte della maggioranza che ha fatto quello che ha voluto, tant'è che due suoi esponenti hanno presentato emendamenti ed altri due hanno votato in modo difforme dai primi!

MICHELE CIFARELLI. Io non ho presentato nessun emendamento.

ANTONIO TESTA. Ritengo necessario fare una valutazione politica di questa situazione dal momento che per solidarietà politica io ho finora ritirato i miei emendamenti. In ogni caso devo sottolineare

che, se il provvedimento viene approvato, lo sarà anche per questo nostro atto di responsabilità.

FRANCESCO MACIS. Viene approvato anche perché c'è un'opposizione che crede nelle riforme della maggioranza!

ANTONIO TESTA. Ho fatto questa lunga premessa per dire che le motivazioni che hanno indotto il collega Mannuzzu a presentare i suoi articoli aggiuntivi mi trovano consenziente. Ciò nonostante non li voterò per la stessa ragione che mi ha indotto a ritirare i miei emendamenti, cioè a dire perché ritengo anch'io opportuno che si approvi al più presto il disegno di legge. Inoltre, non va dimenticato che gli articoli aggiuntivi pongono dei problemi inerenti alla sistemazione organica dell'ordinamento giudiziario che comprende anche l'istituzione del giudice di pace; istituzione che non può essere trattata *incidenter tantum* perché la materia va analizzata con la razionalità, l'ampiezza e l'urgenza richieste dalla sua importanza. Quindi, nonostante questa adesione di sostanza a quanto l'articolo aggiuntivo 7-bis esprime, dichiaro che il gruppo socialista non voterà sull'articolo medesimo per le ragioni già esposte.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, contrari il relatore ed il rappresentante del Governo, l'articolo aggiuntivo 7-bis.

(È respinto).

Gli onorevoli Mannuzzu, Onorato e Rizzo hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 7-ter.

(Durata dell'ufficio di conciliatore).

I conciliatori durano in carica cinque anni. Per il quinquennio successivo non possono essere nominati neppure in altra sede.

SALVATORE MANNUZZU. Poiché suppongo che sia esteso anche a questo articolo

aggiuntivo l'invito a ritirarlo rivoltomi in precedenza, dichiaro subito che non posso accogliere un simile invito perché non sono l'unico firmatario dell'articolo medesimo e perché ho avuto, non solo dal collega Rizzo ora assente, che lo firma, bensì da tutto il gruppo della sinistra indipendente, l'incarico di illustrarlo e di difenderlo.

Mi rendo ben conto del fatto che questo è un intervento di natura ordinamentale in una materia di procedura; ma esso ci sembra l'unico modo per sperare di rendere credibili e funzionanti le modifiche sulla competenza che delineano un giudice nuovo. Per questo motivo insistiamo sul nostro articolo aggiuntivo. Non a caso, infatti, quando nella scorsa legislatura si propose da più parti una modifica delle competenze, si propose contestualmente, nel corpo della stessa legge, l'istituzione di un nuovo giudice (il giudice di pace). E allorquando da più parti politiche e dallo stesso Governo fu proposto lo stralcio delle norme sulla competenza, ebbi l'onore di oppormi per le ragioni che sto per illustrare. Oggi insisto su tali ragioni, continuando a ritenere che la politica dei due tempi non rende e che le razionalizzazioni non sono possibili.

Nota con molto favore l'ottimismo che sembra essersi diffuso sul prossimo varo del provvedimento concernente il giudice di pace. Tuttavia ritengo di non potere condividere tale ottimismo. Se, infatti, quel provvedimento non fu approvato quando pure vi era una pressione obiettiva (quella dell'adeguamento delle competenze), ho paura che oggi gli ostacoli siano maggiori e non minori di allora.

Quanto al merito dell'articolo aggiuntivo 7-ter, non va sottovalutato il rischio di creare una nuova categoria di giudici professionali, di sottogiudici. La nostra proposta mira ad impedire la creazione di tale categoria di sottogiudici perché vieta che i conciliatori possano essere nominati, per il quinquennio successivo alla loro durata in carica, neppure in altra sede.

IX LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1984

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore*. Anche su questo articolo aggiuntivo esprimo parere contrario.

Inoltre, desidero precisare di non avere motivato alcuno dei miei pareri sulla base della considerazione che quanto è stato fatto va bene, ma di averli motivati con delle argomentazioni di merito che li giustificano, cioè sempre fondatamente sulla base di un giudizio di merito espresso in piena autonomia da questo consenso.

Per quanto riguarda questo complesso di cose, il motivo è quello già esposto, cioè che introdurre in termini incidentali all'interno di un provvedimento che ha un'altra finalità ed un altro orizzonte argomentati di fondo come quello del giudice di pace ci fa correre il rischio di compromettere una soluzione razionale che deve essere raggiunta nella sede specifica e di competenza.

Per questa ragione, mi sono dichiarato contrario a tutti gli articoli aggiuntivi presentati dall'onorevole Mannuzzu.

MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, contrari il relatore e il Governo, l'articolo aggiuntivo 7-ter.

(*E respinto*).

Gli onorevoli Mannuzzu, Onorato e Rizzo hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 7-*quater*.

(*Divieto di assistenza professionale*).

L'avvocato, il procuratore legale o il patrocinatore, nominato conciliatore, non può prestare assistenza alle parti, direttamente o indirettamente, né può rappresentarle davanti ai conciliatori del circondario dove è compreso l'ufficio al quale egli appartiene.

Riguardo ai giudizi da lui decisi, non può assistere né rappresentare le parti nei gradi successivi.

SALVATORE MANNUZZU. Rinuncio ad illustrarlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, contrari il relatore ed il Governo, l'articolo aggiuntivo 7-*quater*.

(*E respinto*).

Gli onorevoli Mannuzzu ed Onorato hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 7-*quinquies*.

(*Corsi per i conciliatori*).

Il consiglio giudiziario organizza corsi per la formazione e l'aggiornamento dei conciliatori.

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore*. Invito i presentatori dell'articolo aggiuntivo a ritirarlo. Esso potrà eventualmente trovare migliore collocazione in apposito ordine del giorno.

SALVATORE MANNUZZU. Accogliamo tale invito.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 8.

(*Disciplina transitoria*).

I giudizi pendenti in ogni stato e grado alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti dal giudice competente secondo le norme anteriormente vigenti.

L'appellabilità delle sentenze dei conciliatori pubblicate prima dell'entrata in vigore della presente legge resta regolata dalla legge anteriore.

L'onorevole Testa ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 8, sostituire il primo comma con il seguente:

« I giudizi pendenti in ogni stato e grado alla data di entrata in vigore della

IX LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1984

presente legge continuano e si svolgono davanti al giudice adito, se questo risulta competente in virtù o delle norme anteriormente vigenti o delle disposizioni sopravvenute».

8. 1.

ANTONIO TESTA. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Do lettura dell'ultimo articolo.

ART. 9.

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli onorevoli Maceratini, Trantino e Macaluso hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire la parola: «centoventesimo» con la parola: «sessantesimo».

9. 1.

GIULIO MACERATINI. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9.

(È approvato).

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore*. Desidero, a questo punto, avanzare una proposta.

Abbiamo in discussione, come testo base, quello pervenutoci dal Senato. Tale testo era stato abbinato ad una serie di altri progetti di legge su analoga materia. Alcune delle proposte, oltre che l'argomento specifico dell'aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore, avevano anche altri contenuti. Al Senato si constatò che non era assorbita, ancor-

ché si trattasse di proposte abbinate, quella parte contenuta in proposte di legge diverse dal testo assunto come testo base, che aveva per oggetto argomenti sostanzialmente diversi e distinti rispetto alla materia delle competenze. In particolare, si disse che non dovevano considerarsi assorbiti dall'approvazione del presente testo gli articoli da 5 a 8 della proposta di legge n. 156 del Senato.

PRESIDENTE. Il relatore propone quindi di stralciare gli articoli 5 e 6 della proposta di legge Violante ed altri (289), conformemente alle valutazioni fatte nell'ultima seduta del Senato dedicata al provvedimento ora in discussione e ai progetti di legge abbinati, valutazioni che il relatore suggerisce di riprendere in questa sede.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di stralcio degli articoli 5 e 6 della proposta di legge numero 289, precisando che tale parte della proposta di legge assumerà il seguente nuovo titolo: «Distinzione delle funzioni requirente e giudicante del pretore in materia penale. Aumento degli interessi legali» ed il n. 289-bis, mentre la parte restante dell'articolato rimane all'ordine del giorno con il numero 289-ter.

(È approvata).

L'onorevole Mannuzzu ha presentato il seguente ordine del giorno:

La IV Commissione Giustizia,

al momento di approvare il disegno di legge n. 1751,

invita il Governo

a prendere le opportune iniziative per far sì che il Consiglio giudiziario organizzi corsi per la formazione e l'aggiornamento dei conciliatori.

0/1751/IV/3

IX LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1984

Gli onorevoli Macis, Pedrazzi Cipolla e Trabacchi hanno presentato i seguenti ordini del giorno:

La IV Commissione Giustizia,

a conclusione della discussione del disegno di legge n. 1751 recante norme sull'aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore,

impegna il Governo

a presentare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge una relazione sul funzionamento delle conciliature e in particolare: a) sul numero delle sedi vacanti; b) sulle ragioni che determinano la vacanza; c) sull'ordine delle difficoltà che incontrano i comuni per la composizione degli uffici di conciliazione.

0/1751/IV/1

La IV Commissione Giustizia,

a conclusione della discussione del disegno di legge n. 1751 recante norme sull'aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore,

impegna il Governo,

in vista dell'approvazione della legge istitutiva del giudice di pace, a promuovere rapidamente una consultazione tra comuni, scelti per campione, sulla assunzione degli oneri organizzativi e finanziari che ne deriveranno agli enti locali.

0/1751/IV/2

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo accetta l'ordine del giorno Mannuzzu nei limiti della sua competenza. È chiaro che una iniziativa che andrà gestita dai consigli giudiziari non potrà non coinvolgere anche alcune scelte del Consiglio superiore della magistratura: lo accetto quindi in questi termini, nel senso cioè di attivarmi nei confronti del Consiglio stesso.

PRESIDENTE. Il presentatore insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

SALVATORE MANNUZZU. No, signor presidente.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non ho difficoltà ad accettare il primo ordine del giorno Macis ed altri. Faccio però notare che il termine di sei mesi è un po' incongruo anche se dà il segno di una volontà di percezione più tempestiva: a mio avviso, comunque, sarebbe più opportuno prevedere il termine di un anno.

FRANCESCO MACIS. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno?

FRANCESCO MACIS. No, signor presidente.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Accetto come raccomandazione il secondo ordine del giorno Macis ed altri perché è indubitabile l'esigenza di una consultazione con gli enti locali competenti. L'ordine del giorno però reca la dizione: « scelti per campione » ed al riguardo debbo precisare che in questo momento non ho opinioni circa l'itinerario più utile da compiere per questo tipo di confronto. In questo senso, accetto l'ordine del giorno — ripeto — come raccomandazione, riservandomi di valutare gli schemi di contatto più proficui.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno?

FRANCESCO MACIS. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni finali di voto.

ANTONINO MACALUSO. Il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale annuncia la propria astensione dalla votazione del disegno di legge, non intendendo paralizzare l'iter legislativo di questo provvedimento che, anche se approvato dal Senato, è stato oggetto in questa sede di dure censure da parte dei colleghi intervenuti. Soprattutto, va posto in rilievo l'intervento dei deputati della sinistra indipendente, particolarmente qualificato,

svolgendo quei colleghi funzioni di magistrato ed essendo quindi particolarmente preparati in materia. Vorrei rilevare come siano stati estremamente qualificati gli interventi dei colleghi del gruppo della sinistra indipendente che, provenendo dalla magistratura, sono in grado di avere un quadro più completo della situazione.

Concludo riconfermando l'astensione del gruppo del MSI-destra nazionale sul provvedimento in esame.

STEFANO DE LUCA. Nell'esprimere nuovamente il disappunto del gruppo liberale per il modo affrettato e caotico nel quale siamo stati costretti ad approvare un provvedimento tanto importante come quello in esame, sottolineo che, a nostro avviso, la riforma in oggetto deve essere valutata positivamente, in quanto risponde ad una necessità estremamente sentita nell'ambito dell'amministrazione della giustizia. Sulla base di tale motivazione credo sia inevitabile esprimere, dunque, un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento, pur ribadendo che tale giudizio non elimina alcune perplessità che talune disposizioni contenute nel disegno di legge suscitano in noi. Auspichiamo, perciò, che il ministro si faccia carico di apportare, in occasione della discussione di un altro disegno di legge riguardante materia analoga ed attualmente in discussione al Senato - ramo del Parlamento preferito dal Governo, forse perché più docile o più pronto ad essere sensibilizzato dal ministro - le opportune modifiche che permettano di sanare le incongruenze contenute nel provvedimento che ci accingiamo a votare. Mi riferisco, ad esempio, alla decisione di rendere non ricorribili in cassazione le sentenze del conciliatore, a fronte di una norma attualmente vigente secondo la quale tali sentenze sono, invece, ricorribili.

MICHELE CIFARELLI. Non avrei chiesto la parola se il collega Testa poco fa non avesse chiamato in causa sia me sia il collega De Luca, sottolineando che si erano avuti dei ripensamenti rispetto agli orientamenti precedentemente manifestati.

Non credo che l'appartenenza ad una maggioranza debba essere considerata, come si diceva per i gesuiti, *perinde ac cadaver*; un uomo politico continua ad avere un cervello ed una funzione anche quando fa parte di una maggioranza. Per tale motivo non credo che ci si possa esimere dal manifestare alcune critiche sul testo del provvedimento così come è stato approvato dal Senato e ho già sottolineato come, a mio avviso, non si possano continuamente invocare motivi riguardanti la ristrettezza dei tempi, a meno che non ci si trovi in presenza di un decreto-legge.

Tuttavia, la complessiva riforma, nell'ambito della quale il disegno di legge in esame si inserisce, tendente allo snellimento dell'amministrazione della giustizia, pur con mille perplessità, deve trovare il nostro appoggio e, nel contempo, bisogna dar atto al ministro di perseguire questo fine con coerenza. E per tale motivo che, a nome del gruppo repubblicano, voterò a favore del provvedimento.

FELICE TRABACCHI. Nel riconfermare il voto favorevole del gruppo comunista sul provvedimento in esame, ribadisco le perplessità che sono già state esposte nel corso della discussione, in particolare per ciò che concerne la mancanza di una disposizione che stabilisca l'aggiornamento degli interessi. Una rivalutazione degli interessi rappresenterebbe un deterrente importante in vista di uno sfoltimento della durata delle cause. Tuttavia, in questa occasione, non si è ritenuto di introdurre tale disposizione il che, però, non impedisce a noi comunisti di continuare a manifestare avviso positivo sul provvedimento. Vorrei anch'io osservare come sarebbe importante definire la questione relativa al giudice di pace, un giudice con una fisionomia ben diversa da quella del conciliatore al quale potrebbe essere affiancato, sempre nell'ambito della riforma globale da tutti auspicata.

SALVATORE MANNUZZU. Il gruppo della sinistra indipendente si asterrà dalla votazione del provvedimento per una serie di considerazioni in parte positive, in

parte negative. Noi intendiamo valorizzare l'adeguamento della competenza perché esso costituisce, a nostro avviso, un primo passo verso la scelta del giudice monocratico di primo grado, scelta cui riteniamo si debba pervenire. Inoltre, con questa legge si compie la scelta di un approccio giudiziario differenziato a seconda dell'*input* degli affari in maniera tale da affidare al tribunale — organo giudicante che resta collegiale — quelli di maggiore rilievo, sia penali sia civili.

Nonostante ciò, nutro ancora forti perplessità sulla funzionalità del conciliatore rispetto alla competenza che gli si è affidata: al riguardo rimando alle argomentazioni svolte in sede di discussione sulle linee generali nonché di dibattito sull'articolato.

Concludendo, ricordo che il gruppo della sinistra indipendente ha vanamente cercato di ovviare a notevoli carenze tecniche: ciò influenza il nostro atteggiamento verso il voto che non potrà che esprimersi in una astensione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Intervengo in sede di dichiarazione di voto soprattutto per esprimere il compiacimento del gruppo della democrazia cristiana per la conclusione dell'*iter* di questa legge largamente attesa dai cittadini e dagli operatori del diritto. Devo altresì dare atto alla Commissione di avere svolto egregiamente un lavoro che si inquadra nella strategia per la revisione dell'ordinamento giudiziario prevista dal Governo e dal ministro e da attuarsi attraverso l'approvazione di un « pacchetto » di leggi organiche.

Il provvedimento che ci accingiamo a votare, inoltre, soddisfa — anche se ancora parzialmente — l'esigenza di un più rapido accesso alla giustizia da parte del cittadino per cui, nonostante le perplessità formulate anche da alcuni colleghi di gruppo, dichiaro il voto favorevole della democrazia cristiana al disegno di legge che potrà in futuro essere nuovamente ritoccato alla luce della sua pratica attuazione.

CLAUDIO PONTELLO. Sono spiacente di non poter seguire le indicazioni del mio gruppo e quelle della maggioranza espri-

mendo: un voto favorevole al disegno di legge. Infatti mi asterrò dalla votazione e non per ragioni di carattere politico, ma solo tecnico-giuridiche che non mi fanno « digerire » questo testo. Sembra quasi che esso sia stato redatto dai senatori con una sorta di sadismo visto che, a mio modestissimo avviso, hanno fatto di tutto per rendere sempre più difficile l'opera dell'interprete. Stamani, inoltre, non sono stati accolti alcuni emendamenti che secondo me avrebbero reso, da un lato, più comprensibile la legge e, dall'altro, l'avrebbero meglio collocata nell'ambito delle vigenti disposizioni del codice di procedura civile. Il « beffardo » comportamento dei senatori porta a quelle gravi constatazioni fatte dai colleghi nel corso del dibattito: ciò comunque non sarebbe sufficiente per motivare il mio voto di astensione che scaturisce da una ragione specifica. Do atto al ministro dell'impegno profuso in quest'azione riformatrice dell'ordinamento giudiziario rispetto alla quale la maggioranza non può che manifestargli il massimo di solidarietà, ma ciò non può esimermi dal dire che non posso condividere quanto dispone l'articolo 3 del disegno di legge in discussione. Chi si occupa per ragioni professionali di questi argomenti — avvocati e magistrati — sa quanto complicata sia la questione dell'interpretazione giuridica del concetto di equità; in particolare sa, con riferimento alla giurisdizione arbitrale, come il discorso dell'equità assuma un suo specifico rilievo al punto che si discute persino se il giudizio arbitrale possa avere un fondamento di sola equità. Per sfuggire alla disputa spesso si ricorre all'istituto del « bianco segno » che è una scappatoia rispetto al diritto, rimettendo la decisione di una controversia, magari importante per le sue conseguenze economiche, non al giudice ordinario o onorario, ma interamente all'opera di un arbitro che si sostituisce alle parti nella decisione.

L'esame del disegno di legge avrebbe potuto essere l'occasione per precisare il concetto di equità e per disciplinare correttamente il rapporto intercorrente tra

gli articoli 113 e 114 del codice di procedura civile. Non soltanto si è persa questa occasione, ma a mio modesto modo di vedere si sono aggravate le contraddizioni già esistenti nel codice e non si è dato nessun utile contributo alla identificazione dei criteri distintivi di applicazione della legge.

Non voglio intrattenervi più oltre, per cui dico solo che so benissimo che questa materia avrebbe bisogno di essere affrontata con ben altro approfondimento. I rilievi che ho formulato, comunque, sono di tale importanza e di tale gravità per la mia coscienza da indurmi — lo ripeto — ad astenermi dalla votazione.

ANTONIO TESTA. Il gruppo socialista voterà a favore del provvedimento, non senza avere chiesto al Governo — richiamando qui le perplessità in relazione ad alcuni punti tecnici e ad alcune questioni politiche non risolte — di tenere presenti le linee di intervento che il gruppo stesso ha voluto indicare con gli emendamenti che ha ritirato per facilitare la rapida approvazione del testo in discussione.

Per quanto riguarda l'intervento dell'onorevole Pontello, desidero dichiarare il mio dissenso perché, a mio avviso, uno dei dati positivi di questo provvedimento è proprio quello dell'estensione del giudizio secondo equità. Infatti, è bene stare attenti a scegliere nuove forme da dare all'amministrazione della giustizia in un paese in cui, spesso, si ha giustizia formale ma non sostanziale. Tuttavia a me pare che questo provvedimento rappresenti una cauta apertura — certo, tutta da verificare — verso forme semplici e basate su criteri di buon senso nell'amministrazione della giustizia.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore » (Approvato dal Senato) (1751):

| | |
|---------------------------|----|
| Presenti | 29 |
| Votanti | 22 |
| Astenuti | 7 |
| Maggioranza | 12 |
| Voti favorevoli | 22 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alagna, Bochicchio Schelotto, Bottari, Cifarelli, Curcio, Dell'Andro, De Luca, Felisetti, Gargani, Granati Caruso, Lanfranchi Cordioli, Macis, Nicotra, Orsenigo, Pasqualin, Pedrazzi Cipolla, Quarta, Riz, Romano, Scarlato, Testa e Trabacchi.

Si sono astenuti:

Macaluso, Maceratini, Mannuzzo, Onorato, Pontello, Russo Franco e Trantino.

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1751, risultano assorbite le proposte di legge n. 74, 289-ter (parte residuale della proposta di legge n. 289, a seguito dello stralcio precedentemente deliberato), 463 e 494.

Sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 13,15, è ripresa alle 14,30.

Discussione del disegno e delle proposte di legge Spagnoli ed altri (227); Negri Antonio (421); Trantino ed altri (464); Ronchi e Russo Franco (492); Casini Carlo (549); Onorato ed altri (563); Bozzi (582); Felisetti ed altri (592); in un testo unificato e con il seguente titolo: « Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (692-227-421-464-492-549-563-582-592-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno e delle pro-

poste di legge Spagnoli ed altri; Negri Antonio; Trantino ed altri; Ronchi e Russo Franco; Casini Carlo; Onorato ed altri; Bozzi; Felisetti ed altri, in un testo unificato e con il seguente titolo: « Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria », già approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 2 febbraio 1984 e modificato dal Senato nella seduta del 6 luglio 1984.

L'onorevole Testa ha facoltà di svolgere la relazione.

ANTONIO TESTA, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, desidero in premessa fare una precisazione, visto che sono stato indicato, da parte della stampa, come colui che ha chiesto il rinvio dell'approvazione di questo provvedimento.

Desidero precisare che la settimana scorsa, quando accettai di fare il relatore, feci presente la necessità di un approfondimento affinché tutti i commissari fossero in grado di comprendere fino in fondo i termini della questione. A tal fine si decise di elaborare un documento, che però non poteva essere pronto prima di lunedì sera; ne derivò la necessità di svolgere la relazione mercoledì e non più martedì.

Non comprendo quindi le critiche che mi sono state mosse, ad esempio, da parte dell'onorevole Nicotra; forse non si è dato la pena di conoscere i precedenti. Non ho neppure compreso il perché del voto di astensione del presidente, visto che aveva consentito su quanto era stato definito.

Ciò premesso, poiché ritengo sia bene valutare la coerenza dei comportamenti, passo al merito del provvedimento, che ci torna dal Senato modificato addirittura per interi articoli. Tuttavia, anche se molto modificato, il provvedimento non è stato cambiato nella sua impostazione di fondo e gli elementi caratterizzanti sono rimasti integri.

Mi riferisco in primo luogo ai termini, ridotti sin dalla prima approvazione a

circa la metà rispetto alla normativa vigente. Parimenti invariata è rimasta l'impostazione dei termini calcolata a segmenti processuali; è questa una novità importante rispetto al passato, poiché significa che nei vari stadi processuali bisogna fare grande attenzione ai comportamenti sia alla fase istruttoria sia alla fase decisionale, altrimenti non si possono utilizzare i tempi morti pregressi.

È poi rimasta integra, anche se con diversa formulazione, l'ampiezza di facoltà di concessione della libertà provvisoria; la modifica è stata solo formale poiché le grandi aggravanti che impediscono la concessione sono eliminate dal testo dell'articolo, ma sono poi riprese alla fine.

Infine è rimasto invariato il periodo di entrata in vigore della nuova legge: subito nella maggior parte dei casi, dopo sei mesi per tutte le cause pendenti in cui lo stato di carcerazione è in atto oggi.

Premesso dunque che sono rimasti integri i quattro pilasti fondamentali del provvedimento, anziché illustrare articolo per articolo il testo pervenutoci dal Senato, desidero dar conto alla Commissione di quali siano le modifiche che giudico positive e quali siano quelle che giudico negative. Il dato che colpisce di più tra quelli della norma in esame è relativo alla disciplina degli arresti domiciliari.

I colleghi ricorderanno che ci eravamo astenuti, in questa sede, perché c'era stato un suggerimento del Governo che rimetteva ad un periodo successivo la disciplina degli arresti domiciliari, ma questa fu poi approvata dall'aula su emendamento del collega Violante, o comunque del gruppo comunista. Questa disciplina la ritroviamo oggi ampliata e meglio specificata, anche perché ha potuto esserci una ulteriore meditazione.

Ed accanto a questa norma che considero abbastanza compiuta e collocata nella giusta sede, un altro dato positivo è quello relativo al discorso dell'impugnazione e, più specificamente, dell'impugnazione dei provvedimenti della magistratu-

ra - articoli 18 e 19 intesa quale rievocazione, cioè possibilità di un nuovo giudizio di merito relativamente alla scelta ed al perché sia stato deciso un provvedimento di cattura o di arresto. E poiché il tutto viene disegnato con garanzie in relazione alla impugnativa e al ricorso al tribunale della libertà - perché i termini sono preventivi - il miglioramento apportato dalla norma è evidente, anche se non rispecchia ciò che avevamo deciso, proprio perché c'era stato suggerito che, per evitare l'allargamento della normativa e dei tempi di attuazione, ed allo scopo di avere un unico disegno per tutto ciò che doveva attenersi alla fase istruttoria e delle prove nel processo, meglio sarebbe stato affrontare la questione in altra sede. Da questo punto di vista, quindi, questa parte della norma è più un innesto che un miglioramento.

Un giudizio altrettanto positivo esprimo su un'altra innovazione quella definita dall'articolo 9 in merito alla facoltà di non emettere o revocare il mandato di cattura o la libertà provvisoria nei confronti di minori o in casi particolari. Altrettanto positivo è il disposto dell'articolo 4 che riduce i termini di custodia cautelare della metà per i reati commessi dai minori degli anni 18 e di due terzi per quelli commessi dai minori degli anni 16.

Non so, invece, se, per le valutazioni che avevamo fatto al quarto comma dell'articolo 7, possano considerarsi altrettanto positive le disposizioni riportate all'articolo 2 del disegno di legge e relative al computo e alla valutazione della parità o non parità di carcerazione tutelare e agli arresti domiciliari. Nel progetto di legge che avevamo licenziato erano previsti termini diversi per gli arresti domiciliari e per la carcerazione cautelare, termini che, oggi, invece, sono parificati. Ognuno può avere le proprie valutazioni e considerare ciò positivo da un punto di vista puramente formale, ma da un punto di vista sostanziale la verità è che chi è in carcerazione cautelare tende ad andare agli arresti domiciliari. Era quindi un modo per riequilibrare questa spinta e per far sì

che sul giudice non fosse esercitata una pressione violenta perché concedesse a tutti gli arresti domiciliari.

Tra le norme che appaiono positive devo altresì sottolineare quella prevista all'ultimo comma dell'articolo 3, cioè la disposizione che prevede la riemissione o una nuova emissione dei provvedimenti di carcerazione quando siano già consumati i termini stessi nella fase precedente. Mentre al comma ottavo dell'articolo 3 scrivevamo che « il giudice istruttore, con l'ordinanza di rinvio a giudizio, può ordinare la cattura dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la fase istruttoria, quando procede per delitto per il quale è obbligatoria la emissione del mandato di cattura », nel nuovo articolo 3 è detto, invece, che « il giudice istruttore, con l'ordinanza di rinvio a giudizio, può ordinare la cattura dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la fase istruttoria, quando procede per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale e all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonché per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ove sussista pericolo di fuga ». La nuova norma introduce un beneficio apparente, perché è vero che specifica i casi per i quali il mandato di cattura è obbligatorio, ma, in realtà, introduce un elemento di equivocità perché sottolinea un doppio regime processuale, cioè un regime speciale per alcune fattispecie criminose, distinzione che volevamo invece abolire.

Un dato, invece, assolutamente positivo è la previsione del comma ottavo dell'articolo 3: mentre noi prevedevamo che la durata della custodia cautelare non potesse superare i due terzi del massimo della pena prevista per il reato contestato, adesso è previsto che la durata della custodia cautelare non possa comunque superare i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. Cioè, si va a vedere quanto è stato ritenuto nel caso concreto nella sentenza: i due terzi non sono valutati astrattamente, sulla conte-

stazione, ma anche in relazione a quanto è stato ritenuto nella sentenza. Tale questione aveva originato un acceso dibattito nella nostra Commissione proprio perché vi sono anche delle motivazioni contrarie, nel senso che è assurdo concedere la libertà provvisoria ad un soggetto per poi sottoporlo nuovamente ad un regime di carcerazione.

Credo di aver elencato gli elementi di novità sia riguardanti problemi che noi non avevamo disciplinato, sia relativi a miglioramenti apportati ad alcune disposizioni da noi esaminate.

Il giudizio non sarebbe completo se non esaminassimo altre novità che io giudico non positive e che ugualmente sono state introdotte dal Senato, alcune di non grande momento, altre che debbono far riflettere la nostra Commissione.

Una modifica di non grande momento è quella relativa all'interrogatorio dell'arrestato, che deve avvenire comunque celermente: noi avevamo fissato un termine di dieci giorni, il Senato lo ha portato a quindici. Noi avevamo anche previsto che, essendovi degli impedimenti, si potesse avere una ulteriore proroga. Non capisco quindi l'ampliamento del termine, anche se non si tratta di cosa di grande momento.

C'è una modifica al settimo comma dell'articolo 3 sulle cause di sospensione dei termini, che si presta ad un giudizio alquanto equivoco: si prevede la sospensione per consentire la partecipazione all'udienza da parte dell'imputato, quando in precedenza egli si è rifiutato di assistervi. È una differenza, questa, che non avevamo esaminato.

La nostra Commissione aveva escluso volutamente la concessione della libertà provvisoria, che è stata reintrodotta nel testo del Senato, per le condizioni di salute. A questo proposito ci fu una discussione amplissima nella nostra Commissione. Il testo che stiamo esaminando al terzo comma dell'articolo 8 reintroduce questa possibilità per chi si trovi in condizione di salute particolarmente gravi, che non consentano cure nello stato di deten-

zione. Dietro questa norma possono nascondersi raccomandazioni e influenze. Da altra parte, c'è la possibilità di concedere gli arresti domiciliari o di procedere al ricovero in qualche ospedale. Per queste ragioni, noi avevamo escluso — ritengo opportunamente — questo elemento, che ora ritroviamo nel testo.

È sostanziale la modifica introdotta all'articolo 2, dove la parola « detenuto » è stata sostituita da « soggetto in stato di custodia tutelare ». Noi avevamo voluto, dopo discussione molto accesa e approfondita, ottenere lo scopo che, quando un soggetto è comunque nella disponibilità dell'amministrazione giudiziaria, anche se in stato di espiazione e di pena, e quando il giudice assume un provvedimento di detenzione e di carcerazione preventiva, lo faccia decorrere dal momento in cui lo emette, non dal momento in cui sarà finita l'espiazione. Questa è la ragione per la quale noi avevamo parlato di detenzione, quindi anche definitiva, e non di carcerazione tutelare per un altro scopo. A tale proposito ricordo che l'intervento dell'onorevole Rizzo si era soffermato in modo particolare su questo argomento. Si tratta di una delle novità maggiori rispetto al testo approvato da noi.

L'altra modifica radicale riguarda l'articolo 1 del provvedimento. Noi prendevamo a base, ai fini della decisione dell'obbligatorietà e della facoltatività dei provvedimenti di carcerazione, la somma delle detenzioni previste per le varie fattispecie, aggiungendo che non si teneva conto delle circostanze aggravanti salvo quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o determina la pena in misura indipendente da quella ordinaria del reato. Volevamo che non si tenesse conto degli elementi accidentali, perché è un'assurdità computare lo spessore e la gravità su elementi accidentali che quasi sempre durante la fase dibattimentale cadono o vengono compensati con elementi equivalenti. Abbiamo concluso che era più opportuno far riferimento al reato base, arrivando, alla fine, alla mediazione secondo cui occorre tener presenti solo gli elementi accidentali

per i quali il legislatore stabilisce la pena in modo autonomo, perché si tratta in realtà di una fattispecie autonoma.

Nel testo approvato dal Senato è previsto che si debba tenere conto delle aggravanti ad effetto speciale. Tali aggravanti sono state previste e definite nell'articolo 5 del provvedimento riguardante le competenze pretorili, che abbiamo approvato non molti giorni or sono. Le circostanze ad effetto speciale sono quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiori ad un terzo. Si tratta di aggravanti che agiscono sulla pena base, che resta la stessa, ma anziché comportare l'aumento fino ad un terzo previsto nella disciplina comune, prevedono l'aumento oltre il terzo, operando in ogni caso sulla pena base.

Queste sono state previste in alcuni casi, in campo di reati mafiosi o di terrorismo, di cui alla legislazione speciale, mentre nella legislazione ordinaria non ve ne è traccia. E del resto nella stessa direttiva n. 53 del codice di procedura penale che abbiamo approvato pochi giorni fa, il riferimento è solo e sempre alle aggravanti comuni. La norma pertanto mi suscita forti perplessità. Il ragionamento fatto circa l'opportunità di non conteggiare le aggravanti nella valutazione della pena - fattispecie che fanno scattare il mandato di cattura obbligatorio o facoltativo - era proprio relativo alle aggravanti che possono essere considerate pretestuosamente, per evitare supervalutazioni nella fase istruttoria rispetto al risultato nella fase di dibattimento, o la creazione di fattispecie con contestazione di aggravanti che non sussistono solo perché il magistrato usa non correttamente il suo potere di discrezionalità. Su questo problema facemmo un lungo dibattito e ora nel testo del Senato ritroviamo questi elementi.

Ho cercato di illustrare le diversità tra i due testi approvati rispettivamente dalla Camera e dal Senato e non entro nel merito delle singole norme che presumo i colleghi conoscano perfettamente. Desidero solo fare alcune riflessioni di ordine politico. Sappiamo tutti che, se introduciamo

solo una modifica, l'approvazione di questo provvedimento slitterà ancora nel tempo e conosciamo tutti la forte attesa che vi è intorno ad esso. Mi auguro che attraverso la possibilità di concedere subito la libertà provvisoria per larghe fasce di detenuti la magistratura usi ampiamente di questo potere. Siamo in una situazione di superaffollamento delle carceri, e di obiettiva esercitazione di ingiustizia, non formale, ma sostanziale, nei confronti di un numero considerevole di cittadini e quindi dobbiamo valutare le conseguenze che possono derivare dall'apportare delle modifiche. Certo, se dovessi comportarmi come la mia mente mi suggerisce, proporrei subito di togliere la norma relativa alle aggravanti ad effetto speciale, che, a mio avviso, reca degli elementi di grave equivocità, e la dizione « imputato in custodia cautelare », che ha sostituito quella di « imputato detenuto » e che rappresentava un elemento di garanzia, e tutte quelle norme su cui ho espresso delle perplessità e che ho già sottolineato nella mia relazione.

Ma dobbiamo valutare la normativa nel suo complesso e tener conto della necessità della sua rapida approvazione. Per questo invito i colleghi a non presentare emendamenti, anche se le loro proposte potrebbero essere fondate, in quanto una qualsiasi modifica, anche la più parziale, comporterebbe il riesame del provvedimento da parte del Senato e il rischio di arrivare alla sua definitiva approvazione ad ottobre, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Ho già detto come i pilastri del provvedimento siano rimasti integri. Vi è stato un ampliamento di orizzonte da parte del Senato, in parte in accoglimento di alcune raccomandazioni venute dal Governo, e alcuni punti non sono stati sufficientemente meditati. Ma credo si debba dare un giudizio positivo alla normativa nel suo complesso e ritengo pertanto sia doveroso e utile per il paese che venga approvata celermente senza modificazioni, se vogliamo che entri in vigore subito e dia una risposta alle attese della popolazione carceraria.

Nel nostro testo avevamo previsto che la legge entrasse in vigore subito, mentre nel testo del Senato si prevede l'ordinaria *vacatio legis* di 15 giorni. Ma il segno politico che diamo è la possibilità al giudice di usare subito il suo potere di concedere la libertà provvisoria e iniziare subito a lavorare per arrivare nel termine di sei mesi alla normalizzazione del sistema processuale italiano; è un tempo non lunghissimo, per cui il nostro corpo giudicante credo debba rimboccarsi le maniche per dare questa legge al paese prima dell'estate.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

VINCENZO TRANTINO. Ritengo che il testo approvato dal Senato sia più organico e compiuto di quello licenziato dalla Camera e devo dare atto che si è molto lavorato su quella che era una legislazione correlata che nel contempo era stata generata in tema di codice di procedura penale e che è stata utilizzata a proposito dall'altro ramo del Parlamento. L'unica ragione di perplessità è data dall'esitazione che è diventata istituzionale in ordine al *favor libertatis*.

Scattano mille cautele, mille ripensamenti, mille aggiustamenti tutte le volte in cui si deve accedere al principio del *favor libertatis*. I nostri lavori sono stati improntati da determinati atteggiamenti, il ministro Martinazzoli può dimettersi tranquillamente dal momento che il suo codice di procedura penale è entrato nella storia.

In ordine a quelli che potrebbero essere i miglioramenti, a cui si era riferito anche il collega Testa (il relatore in verità ha usato una chiave di interpretazione abbastanza polemica nei confronti del testo che la nostra Commissione aveva licenziato), nonché ai « peggioramenti » introdotti dal Senato, debbo dire che l'ottimo è sempre nemico del bene. Il testo inviatoci dal Senato è perfettibile ma, in certi sensi, più « azzeccato » di quello licenziato dalla Camera. Vorrei comunque far notare che l'articolo 26 risulta lessicamente infelice e la stessa cosa si può dire

della formulazione relativa alla custodia preventiva e ai termini relativi alla stessa. Sembrano risultare due fasce di reati, mentre va rilevato che il cosiddetto « semestre bianco » deve operare per tutti i reati, nessuno escluso, nel senso che da qui a gennaio — se approviamo oggi il provvedimento in questione — opera la vecchia normativa. Naturalmente va tenuto presente che la normativa ancora in vigore non può paralizzare i termini di custodia preventiva che si concludono nello spazio di questi sei mesi. Preannuncio un emendamento volto a consentire il lavoro esterno in talune ipotesi di arresto domiciliare. La funzione del lavoro, essendo socializzante, può risolvere situazioni disperate che vedono il reinserimento in famiglia a seguito di arresti domiciliari. Personalmente sono convinto che il lavoro svolga una funzione più educativa di qualsiasi altra attività coercitiva.

Dichiaro di non avere intenzione di fare battaglie di bandiera o manicheismo di maniera nel senso che non insisterò sull'emendamento medesimo nel caso la Commissione manifesti l'intenzione di approvare, così come è, il testo che c'è stato trasmesso dal Senato.

Debbo confessare che da quando mio figlio sta preparando la sua tesi di laurea, la mia vanità di legislatore riceve a volte dei duri colpi, poiché sono messo in concreto davanti a certe formulazioni di leggi che farebbero arrossire chiunque. Debbo riconoscere, invece, che con il provvedimento che stiamo per varare si segna una tappa decisiva nel raggiungimento del cosiddetto « pacchetto della giustizia ». A mio avviso questa Commissione — nella quale amo lavorare — può alzare il gran pavese poiché sta portando a compimento un provvedimento legislativo che caratterizzerà questa legislatura.

Si tratta di una data importante che onora tutti noi e che certamente può essere considerata positiva da parte dello stesso ministro, « un fiore all'occhiello » che costituisce un merito più della opposizione che della maggioranza.

PIERLUIGI ONORATO. Questa volta, contrariamente al solito, sento di dover fare

un apprezzamento per il fatto che questo provvedimento è sulla dirittura di arrivo. Rivolgo questo apprezzamento non solo al ministro Martinazzoli che ci ha proposto il « pacchetto della giustizia » che sta maturando come prodotto legislativo, ma all'intero Parlamento che ha contribuito notevolmente a migliorare il testo governativo.

Mi limiterò a fare alcune osservazioni relativamente ai punti che il Senato ha modificato, preannunciando nel contempo la presentazione di alcuni emendamenti, anche perché non vorrei che del bicameralismo fossimo costretti a subire solo gli svantaggi.

In questo spirito presenterò alcuni emendamenti, non perché voglio ritardare l'approvazione del provvedimento che stiamo esaminando, ma perché sono dell'avviso che si tratta di modifiche migliorative che potrebbero essere accolte dalla Commissione e rapidamente approvate anche da parte del Senato.

Circa la normativa dell'articolo 1, che modifica l'articolo 255 del codice di procedura penale, debbo dire che non condivido le perplessità del relatore circa gli « effetti speciali »; tale normativa mi sembra comprensiva di quelle circostanze in base alle quali la legge determina la misura della pena, indipendentemente da quella del reato. A mio avviso, nel caso in cui la legge debba determinare la misura della pena in modo indipendente dalla pena ordinaria del reato, la circostanza si deve qualificare ad effetto speciale.

Sono invece perplesso circa la modifica che è stata introdotta al Senato con l'approvazione di un emendamento proposto dal senatore Vitalone.

Con questo emendamento si tiene conto della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, quarto comma, ma mi chiedo perché si debba tener conto solo di questa attenuante. La ragione è una sola: l'età è l'unica di queste circostanze che non si presta a manipolazioni, che non genera incertezza giuridica circa la durata della custodia preventiva e la possibilità di emissione del mandato di cattura.

Se introducessimo altre circostanze attenuanti, altereremmo la *ratio* della nor-

ma ma, se ciò significherebbe da una parte ampliare l'ambito discrezionale del giudice in senso positivo, dall'altra non vedo perché lo si debba fare solo per le attenuanti relative al danno patrimoniale.

Il relatore ha poi fatto una osservazione in merito all'articolo 271, relativo alla differenza tra detenzione e custodia cautelare; probabilmente si tratta solo di un problema di coordinamento poiché l'ultimo comma di questo articolo è molto chiaro.

Per quanto riguarda l'articolo 7, devo riconoscere che il Senato ha modificato positivamente la norma, restringendo la possibilità per il giudice di prorogare i termini previsti dall'articolo 272 al solo caso in cui ricorra il pericolo di fuga. Infatti, il riferimento a determinati reati non era positivo e costituiva un residuo della legislazione emotiva e congiunturale emanata anni fa.

Per le stesse motivazioni non ritengo positivo l'inserimento nel codice di procedura penale di alcune norme già vigenti, anch'esse proprie della legislazione dell'emergenza. Infatti, la concessione della libertà provvisoria per motivi di salute rappresenta una contraddizione sia perché si tratta di elementi di giudizio manipolabili, sia perché in assoluto non costituiscono parametri in base ai quali concedere o negare la libertà provvisoria. Non ho presentato un formale emendamento in proposito, poiché, per mia personale convinzione, sono sempre favorevole ad un ampliamento nell'ambito di concessione della libertà provvisoria; vorrei però invitare tutti a riflettere sulla differenza esistente tra l'articolo 8 e l'articolo 9 così come approvati dal Senato. Infatti, mentre l'articolo 8 introduce il divieto di libertà provvisoria per alcuni reati di un certo allarme sociale, con l'unica eccezione dei motivi di salute, il nuovo articolo 277-bis stabilisce che il pubblico ministero può concedere la libertà provvisoria in deroga all'articolo 253, cioè in deroga all'obbligo di cattura. Cosa significa questo? Quando questo articolo dà la possibilità di concedere la libertà provvisoria in caso di imputati minori o quando si

tratta di una pena che rientra nella sospensione cautelare, ovvero quando l'ulteriore custodia risulti non proporzionata all'entità della sanzione che si ritiene possa essere irrogata si fa riferimento solo ai casi che l'articolo 277 ritiene ammissibili, ovvero sono ipotesi possibili anche nei casi in cui tale articolo pone il divieto?

Per risolvere la questione, preannuncio la presentazione di un emendamento all'articolo 9 in cui si dice che le possibilità di revoca del mandato di cattura e di concessione della libertà provvisoria sono ammesse non soltanto in deroga all'articolo 253, ma anche in deroga all'articolo 277; senza questa modifica, l'innovazione apprezzabile che intendiamo apportare risulterebbe di portata estremamente ridotta.

Per quanto riguarda l'articolo 13, le osservazioni vanno riferite all'articolo 254-bis del codice di procedura penale che s'intende inserire. Al primo comma di detto articolo si legge che quando il mandato di cattura è facoltativo il giudice può disporre l'arresto domiciliare se tale misura è idonea a salvaguardare le esigenze che hanno determinato l'emissione del provvedimento, ovvero può imporre le prescrizioni previste nel secondo comma dell'articolo 282 e nel secondo comma dell'articolo 284. Prima osservazione: perché non dire che anche queste misure possono essere disposte secondo il parametro indicato, cioè qualora si ritenga che esse siano idonee a soddisfare le esigenze cautelari. Ma l'articolo 254-bis afferma che queste stesse misure possono essere disposte quando è previsto il mandato di cattura obbligatorio e quando risulta evidente che non sussistono le ragioni indicate. Dunque, non vi è contraddizione in questo? Vale a dire: quando non sussistono le ragioni di cautela non processuale, devo ammettere una di quelle misure cautelari, pur attenuate; ma se non esistono, perché devo ammetterle? Io ritengo che dovremmo opportunamente specificare che il sistema delle misure di custodia e di controlli attenuati debbano essere disposti in tutti i casi di

mandato di cattura obbligatorio quando queste misure siano idonee a soddisfare le esigenze cautelari previste.

Concordo, invece, con la disciplina prevista per lo stato degli arresti domiciliari. Comunque, mi sia consentita una osservazione: nell'articolo 254-ter, che prevede la misura disposta in luogo della custodia in carcere con provvedimento successivo, la decisione del giudice avviene in un momento successivo; è possibile l'arresto domiciliare, ma non sono richiamate le prescrizioni previste agli articoli 282 e 284. Non comprendo, quindi, perché di queste ultime disposizioni il giudice possa avvalersene nel momento del mandato e non in una fase successiva.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ritengo che il problema fosse quello di lasciare alternative all'atto dell'emissione del mandato di cattura.

PIERLUIGI ONORATO. Per quanto riguarda l'articolo 23, c'è da rilevare una innovazione di non poco rilievo. In esso è detto che se entro un anno dalla data di iscrizione del procedimento nel registro generale degli affari penali, il pubblico ministero non richiede al presidente del tribunale competente il decreto di citazione ovvero non richiede al giudice istruttore il proscioglimento dell'imputato o l'archiviazione del procedimento o la prosecuzione dell'istruttoria con rito formale, il procuratore generale ne informa il ministro della giustizia indicando i motivi del ritardo. Dal che si deduce che il procuratore generale può imporre al Ministero di grazia e giustizia l'adempimento di quanto sopra. Ebbene, ricordo che su una innovazione di questo genere ci fu una grossa polemica perché in questa informativa al ministro si vide un attemptato strisciante alla indipendenza del pubblico ministero, ed essa fu pertanto modificata...

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Questo testo è stato

prodotto dalla Commissione giustizia del Senato, e non è certo stato richiesto dal Governo il quale ha chiesto l'abrogazione dell'attuale 392-bis.

FRANCESCO MACIS. Ritengo che l'avvio di questa discussione dimostri chiaramente la nostra intenzione di giungere rapidamente all'approvazione del provvedimento. La puntualità della relazione del collega Testa, che aveva necessità di approfondire gli aspetti delicati del provvedimento, e gli interventi concreti e stringati fin qui svolti consentono di rispettare le motivazioni di urgenza che sono alla base di questo disegno di legge.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, credo si possa concordare con il giudizio del relatore secondo il quale l'impianto complessivo del disegno di legge è rimasto inalterato. Non sono state, infatti, modificate dal Senato quelle parti più qualificanti da noi in precedenza approvate.

Ritengo che gli interventi modificativi del testo fatti dall'altro ramo del Parlamento lo abbiano arricchito, allargando l'ambito di efficacia della normativa che complessivamente mi sembra risultare più organica di quella approvata dalla Camera. Sotto questo profilo ritengo siano di particolare importanza tutte le disposizioni innovative; ne cito due per tutte e cioè quella sulla disciplina degli arresti domiciliari e quella per il diverso trattamento degli imputati minori. Come tutti i colleghi ricorderanno, sulla questione degli arresti domiciliari vi è stato un dibattito estremamente ampio, articolatosi in Comitato ristretto, in Commissione e presso tutte e due le Assemblee. La scelta compiuta dal Parlamento rappresenta una linea di tendenza mirante a trasformare l'istituto degli arresti domiciliari in un mezzo ordinario di restrizione della libertà personale. Esso può, infatti, essere agevolmente considerato alternativo al carcere in un momento di emergenza quale quello attuale e può altresì essere utilizzato in maniera concorrente per i casi meno gravi, comunque in tutti quelli in

cui il giudice lo ritiene necessario. L'uso di tale strumento consente, inoltre, di eliminare le conseguenze negative della permanenza nel sistema carcerario di tutti i detenuti.

Come dicevo poc'anzi, giudico positivamente anche le disposizioni relative al trattamento di carcerazione cautelare per gli imputati minori. Indubbiamente il legislatore ha posto una particolare attenzione alla diversità del trattamento da riservare a questo tipo di imputati, del resto postulata da una sentenza emessa lo scorso anno dalla Corte costituzionale.

Condivido, inoltre, per le ragioni indicate nel corso delle discussioni in Comitato ed in Commissione, le osservazioni del relatore sull'allargamento dei casi per i quali può essere concessa la libertà provvisoria, comprendendovi anche i motivi di salute. Molti avevano paventato la possibilità che attraverso questa via si verificassero degli abusi: evidentemente è stata compiuta una scelta che non ha tenuto conto di ciò. Non ripeterò comunque quanto abbiamo già avuto modo di dire e mi limito a sottolineare che la perplessità rimane ancora.

Desidero dire due parole anche sulla questione delle circostanze aggravanti ad effetto speciale. A parte le difficoltà che si possono avere tutte le volte che ci si trova di fronte a qualcosa di nuovo — difficoltà che sul piano personale sento anch'io — mi sembra giusta la scelta di enucleare questa categoria in quanto permette di individuare ipotesi diverse non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo. Infatti, questo tipo di aggravante opera solo in casi particolarmente gravi e la sua previsione mira a combattere con maggiore durezza la criminalità organizzata. Comprendo i dubbi avanzati da alcuni colleghi relativamente a questa disposizione, volendo essi evitare che attraverso questa nuova disciplina si trovi una via per aggirare proprio quanto sancito con la riformulazione dell'articolo 255. Ho voluto ricordare questo particolare affinché tutti noi — me compreso, per quel millesimo di legislatore che rappresento — si tenga conto di

questo avvertimento per evitare che ciò diventi lo strumento con il quale eludere, per l'appunto, la scelta compiuta nel momento in cui si è deciso di non tener conto delle aggravanti.

Concludendo, desidero precisare che il gruppo comunista non ha presentato emendamenti non perché abbia assunto un atteggiamento rassegnato di fronte ad un testo che in ogni modo bisognava « ingoiare », ma perché dà un giudizio positivo del provvedimento. È evidente che miglioramenti sono sempre possibili: gli emendamenti presentati dal collega Onorato miravano a raggiungere questo obiettivo, ma, in ogni caso, non mi sono sembrati tali da imporre scelte determinanti. Personalmente sono un convinto assertore del monocameralismo; ritengo, però, che, finché vige il bicameralismo, bisogna in qualche modo utilizzarlo: non vorrei, in ogni caso, che si imponesse la necessità di un « tricameralismo » per soddisfare esigenze di perfezionamento che, pur essendo molto sentite ed estremamente utili in una materia delicata come questa, rischiano di appesantire l'iter dei provvedimenti.

Detto questo, desidero soffermarmi brevemente su uno degli argomenti richiamati dal collega Onorato e successivamente ripreso dal ministro, cioè sul testo dell'articolo 392-bis del codice di procedura penale di cui all'articolo 23 del disegno di legge. Secondo noi sarebbe stata opportuna la sua soppressione: abbiamo presentato, pertanto, un ordine del giorno per manifestare la nostra preoccupazione circa le anomalie che si possono verificare nella conduzione dell'istruttoria sommaria. Al fine di superarle abbiamo inteso coinvolgere il ministro, impegnando il Governo a trovare in qualche modo una copertura; copertura che può dar luogo anche ad anomalie ulteriori, a seconda di come viene utilizzata. La nostra proposta è che la scelta fatta dal legislatore non si esaurisca in un rapporto della magistratura requirente con il ministro, ma che questo rapporto venga esteso al Parlamento con una relazione annuale. Mi pare che ciò possa compen-

sare le perplessità che possono venire dalla lettera della norma, in attesa di arrivare rapidamente all'eliminazione della stessa dal codice di procedura penale.

Permettetemi alcune considerazioni conclusive. Il Parlamento ha approvato in questi giorni provvedimenti molto importanti, come quelli relativi alla competenza del pretore in materia penale e in materia civile e ci accingiamo a varare oggi quello sulla custodia cautelare. Non possiamo inoltre dimenticare in questo bilancio che la settimana scorsa è stato approvato in aula il disegno di legge di delega al Governo per il nuovo codice di procedura penale, tutti provvedimenti cui la nostra parte ha dato un notevole contributo. Senza volerci arrogare alcun merito, ricordo che la nostra fu la prima proposta presentata in materia di carcerazione preventiva — lo dico proprio perché rileggendo ora quel testo se ne possono rilevare i limiti e le insufficienze — dalla quale poi si è arrivati a questa disciplina organica. L'aver svolto il ruolo di « battistrada » credo sia stato utile, così come il nostro compito di stimolo e di opposizione, ma di opposizione che vuol essere parte determinante di un movimento riformatore. Tutte le volte che si vorrà andare avanti sulla strada delle riforme, così come delineate in questo complesso di provvedimenti, si potrà certamente far conto del contributo del partito comunista che potrà essere, come lo è stato in questi giorni, determinante. Non riteniamo che con questo provvedimento si siano esaurite le problematiche; è necessario impegnarci sulla questione delle strutture, del giudice di pace, su altri temi nei confronti dei quali ancora una volta assolveremo al nostro compito.

Credo che per la prima volta, per questa strada, si sia passati dalle semplici enunciazioni circa il superamento della legislazione di emergenza alla vera attuazione di questi propositi.

Per queste ragioni ci riconosciamo pienamente in questo complesso di provvedimenti, e in questo in particolare, sul quale preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista.

FRANCO RUSSO. Ricordo di aver già espresso, a nome del gruppo di democrazia proletaria, alcune perplessità su quelli che il relatore ha chiamato i cardini di questo provvedimento, quando fu esaminato dalla nostra Commissione in prima lettura; ma di fronte alle scelte fatte, imm modificabili per l'indisponibilità delle forze di maggioranza, avevamo subito dichiarato che la cosa più importante era di giungere rapidamente all'approvazione della legge, in modo che la *vacatio legis* (di sei mesi) non diventasse di nove mesi.

Ribadiamo il nostro giudizio negativo sulle scelte di fondo fatte in relazione proprio ai punti qualificanti della legge, soprattutto sulla quantità dei termini di durata di carcerazione tutelare, sulla mancata liberalizzazione della libertà provvisoria, dato che il giudice viene ancora irreggimentato nella sua scelta, sulla *vacatio legis*.

Di fronte però alla situazione ancora difficile all'interno delle carceri, ci pare che questo provvedimento rappresenti un segnale politico che rivolgiamo ai circa 48 mila detenuti. È vero quanto affermava il collega Macis che il cosiddetto « pacchetto Martinazzoli » sta marciando, ma è evidente che le modifiche effettuate per quanto riguarda la competenza del pretore sono destinate ad incidere in tempi abbastanza lunghi. Quello che vogliamo dare oggi, dunque, è un segnale politico, soprattutto rispetto al discorso più generale, che pure dovremo affrontare — e che in parte abbiamo già affrontato — della fuoriuscita dall'emergenza. Ho l'impressione che finora il Parlamento abbia dato scarsi segni di disponibilità concreta a questo problema, mentre altre istituzioni si sono dimostrate più aperte e sensibili. Questa legge rappresenta un messaggio lanciato nella direzione giusta, e per questo ci asterremo dalla votazione, ribadendo la nostra volontà di non presentare emendamenti appunto per accelerare l'iter di approvazione.

Il problema della carcerazione preventiva poteva essere collegato all'andamento complessivo del « pacchetto Martinazzoli » e diventare moneta di scambio. Ma i pro-

blemi del codice civile sono meno importanti di quelli del codice penale, perché la libertà personale del singolo deve essere considerata prima di ogni altra cosa. Per questo ribadisco la scelta di non presentare emendamenti.

Mi pronuncerò rapidamente su alcune questioni. La prima riguarda il secondo comma dell'articolo 2; debbo dire che anche noi abbiamo avuto perplessità circa l'introduzione da parte del Senato della custodia cautelare; si dice che la decorrenza inizia dal giorno della notificazione del mandato di cattura, la norma di coordinamento non ci sembrava peggiorativa.

Condividiamo invece le preoccupazioni del relatore per quanto riguarda le circostanze ad effetto speciale introdotte dalla normativa dell'articolo 1; complessivamente gli interventi del Senato sono migliorativi del testo che era stato approvato dalla Camera, anche se avremmo visto in maniera positiva modifiche circa la libertà provvisoria in senso più garantista rispetto alla formulazione attuale.

Il gruppo di democrazia proletaria, pur apprezzando la parte della relazione che sottolinea l'esigenza di uscire dall'emergenza, ritiene di dover confermare le critiche già espresse in passato circa discriminazioni che continuano ad esistere nella nuova normativa. A mio avviso è necessario l'impegno di tutti per oltrepassare questa soglia e giungere ad una normativa veramente uguale per tutti.

Detto questo, pur essendo in sede di discussione sulle linee generali, preannuncio l'astensione del nostro gruppo su tutti gli articoli e sul provvedimento nel suo insieme. Ci rendiamo conto, comunque, dell'urgenza che è alla base di un provvedimento fortemente atteso dai circa 48 mila detenuti e invitiamo i commissari a non presentare emendamenti al testo che ci è stato trasmesso dal Senato.

LUIGI DINO FELISETTI. Il solo rischio che posso far correre alla Commissione è quello di ripetere male ciò che è stato detto da altri; il mio pertanto sarà un intervento rapido.

Desidero dare atto al partito comunista di aver contribuito allo snellimento della procedura di approvazione di questo provvedimento. Non riesco invece a capire fino in fondo la posizione del collega Franco Russo che ci invita a non presentare emendamenti per non ritardare l'iter del provvedimento dichiarando, nello stesso tempo, di astenersi dal voto; se tutti facessimo così penso che non si realizzerebbe niente. Concordo pienamente con le osservazioni svolte dal relatore; considero anche io migliore il testo che ci perviene dal Senato rispetto a quello che avevamo approvato noi. Anzi, devo dire, che si tratta di uno di quei casi che ci conciliano con il bicameralismo.

Naturalmente si tratta di un testo che poteva essere ulteriormente perfezionato soprattutto dal punto di vista linguistico, va detto però che il perfezionismo a volte conduce all'affossamento. In modo particolare si sarebbe potuta migliorare la disciplina relativa all'arresto in flagranza; su questo punto non desidero però aggiungere altre considerazioni.

Dichiaro che non presenteremo emendamenti poiché siamo favorevoli ad approvare il testo così come ci è pervenuto, che dichiariamo di apprezzare nella sua globalità, poiché ci sembra adeguato alle esigenze di una società i cui valori sono in continua modificazione. A mio avviso non si deve anticipare troppo rispetto ai tempi l'adeguamento normativo di valori che cambiano, ma non si deve neanche arrivare in ritardo.

Anche il gruppo socialista non presenterà emendamenti, pur riservandosi di intervenire su alcuni punti specifici.

Le modifiche apportate dal Senato sono state per lo più formali e talvolta hanno aggiunto la previsione di alcuni aspetti che noi non avevamo trattato. È questa la dimostrazione che può esserci un effettivo ruolo positivo del bicameralismo, come del resto è accaduto per il provvedimento relativo al tribunale della libertà, quando le norme sono state rese più congrue rispetto alle esigenze che la esperienza ha prospettato.

Non è un caso che su questa materia siano stati presentati un disegno di legge e otto proposte di legge: vuol dire che tutti i gruppi politici sentono l'importanza del problema. Dobbiamo dunque rispondere positivamente a questa esigenza e non solo perché la situazione carceraria è diventata insostenibile, ma anche perché si tratta di norme coerenti e valide. Se tali norme possono apparire insufficienti rispetto ad una misura di civiltà, non dimentichiamoci che ci collocano in un meccanismo di giustizia per il quale un diverso livello nella concessione della libertà provvisoria avrebbe effetti negativi.

Per quanto riguarda l'articolo 392-bis, cioè la proposta di limitare ad un anno la durata dell'istruttoria sommaria, ricordo che tale proposta fu avanzata in questa sede dal gruppo comunista quando discutemmo del tribunale della libertà; mi sembra che il Senato abbia stabilito ben altra cosa. La segnalazione al ministro di grazia e giustizia non riguarda affatto il merito del ritardo, ma solo i motivi di esso. A mio avviso è preferibile che la segnalazione riguardi la tempestività, essendo giusto un controllo in tema di omissione di atti o di immotivato ritardo.

PIERLUIGI ONORATO. Nel provvedimento relativo al tribunale della libertà l'informativa era prevista nel merito.

LUIGI DINO FELISETTI. Esatto, ma l'articolo 23 non concerne un controllo sul merito, bensì sulla tempestività.

STEFANO DE LUCA. Vorrei preliminarmente esprimere un apprezzamento per il relatore, che ci ha prospettato in termini chiari e precisi la materia.

Il testo pervenutoci dal Senato è migliore rispetto a quello approvato in prima lettura. Forse anche in quell'occasione avremmo potuto correggere alcuni punti negativi se ci fosse stata una maggiore disponibilità del Governo; sta di fatto che alcuni « colpi di mano » dell'aula stravol-

sero quel testo, che aveva una filosofia dalla quale il Governo non si voleva distaccare.

Le innovazioni introdotte dal Senato circa gli arresti domiciliari sono organiche; non altrettanto poteva dirsi delle proposte che vennero avanzate in questa aula e sulle quali ci fu il rifiuto del Governo a trattare.

Passando all'esame dell'articolato, anch'io concordo con il relatore quando si dice perplessa circa le aggravanti previste dall'articolo 1. Come è emerso oggi, ed anche nel dibattito avvenuto in prima lettura, tutte le forze politiche concordano sulla necessità di uscire dalla logica dell'emergenza: l'inserimento di cui all'articolo 1 contraddice quella tendenza.

Altrettanto potrebbe dirsi per quanto riguarda le modifiche all'articolo 3. Anche per queste fattispecie vorrei ricordare che uno stato è forte in quanto riesce a dare risposte positive con la legge ordinaria.

Non credo che siano rilevanti le modifiche all'articolo 2 ed in proposito potrebbe essere opportuna una verifica, per giungere eventualmente ad una correzione in sede di coordinamento. L'importante è limitare la portata della norma soltanto al detenuto in custodia cautelare.

Ritengo poi contraddittoria l'estensione della possibilità di libertà provvisoria per ragioni di salute: mi sembra questa una specie di valvola di sfogo per superare la contraddizione che c'è nella legge.

L'articolo 8 del provvedimento reca una palese contraddizione della quale abbiamo discusso a lungo, quella cioè di affermare eccezioni al principio stabilito dal primo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale che stabilisce, appunto, che all'imputato che si trova nello stato di custodia preventiva può essere concessa la libertà provvisoria. Le eccezioni a questo principio, previste nel suddetto articolo 8, creano uno stato di disagio che risulta altresì confermato dalle ipotesi previste al successivo articolo 9.

Per quanto riguarda le modifiche apportate all'articolo 10, credo che l'aumen-

to da 10 a 15 giorni, quale tempo entro il quale gli imputati in stato di custodia debbono essere interrogati, non può essere considerato positivo. Riteniamo invece valida la clausola di salvaguardia per la ipotesi di impedimento dell'imputato stesso. Ma non concordo, sempre a proposito di questa clausola, laddove si dice che il suddetto termine decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento. Più opportuno sarebbe stato, a mio avviso, prevedere la ripresa della decorrenza del termine stesso.

Dovendo esprimere un giudizio complessivo su questo provvedimento, debbo dire che esso, pur con tutte le riserve espresse, rappresenta senz'altro un grosso passo in avanti e, quindi, una risposta civile alla soluzione dei problemi in questione. Certo, comunque, non può lasciarci completamente soddisfatti se pensiamo che in Europa ci sono paesi in cui ci si meraviglia che si superino i 30 giorni di carcerazione preventiva. Noi siamo lontani da questo traguardo.

Poiché il nostro giudizio è comunque complessivamente positivo, per ciò che di nuovo è contenuto in questo provvedimento, non presenteremo emendamenti, e mi associo, anzi, all'invito rivolto ai colleghi della sinistra indipendente affinché ritirino i loro.

GIUSEPPE GARGANI. Per la verità, non ritenendo che la discussione fosse così rapida, pensavo di poter approfondire qualche considerazione in più, ma stante la necessità di abbreviare i tempi mi limiterò a due rilievi che, per il modo in cui si sono svolti i nostri lavori, non credo siano fuori luogo. Poiché sono sempre stato un patito della dialettica fra le due Camere, vorrei sottolineare la necessità di tenere conto dello sforzo che la Camera ha fatto e ricordare, altresì, che il perfettibile esiste sempre e comunque, soprattutto quando c'è una visione organica ai fini di un indirizzo di politica giudiziaria. Le modifiche introdotte dal Senato devono, a mio avviso, essere considerate sostanzialmente positive, soprattutto se viste in

stretta correlazione con la nuova impostazione che sarà data al processo penale con il nuovo disegno di legge di delega al Governo per la riforma del codice di procedura penale recentemente approvato dalla Camera dei deputati.

Desidero quindi esprimere una sorta di plauso al Parlamento ed al Governo per l'indirizzo seguito in un momento difficile, caratterizzato da tensioni giudiziarie e sociali. Non esprimo un giudizio critico circa l'introduzione delle cosiddette aggravanti ad effetto speciale, anche perché non credo si possa discutere a cuor leggero se l'emergenza sia finita o no e se si debba trasformare in ordinaria una legislazione speciale.

Questa legge in qualche modo riporta in condizioni di maggiore normalità una situazione che era e resta comunque patologica. Nel modo in cui sarà organizzato il processo penale risiede la possibilità di uscire da tale patologia — eccettuata anche da organi internazionali — perché qualsiasi termine di carcerazione cautelare risulta insopportabile se non vede un'adeguata risposta in termini di normalità della giustizia. Si tratta di un compito tipico della magistratura, il Governo, però, ha quello di indirizzare, organizzare e coordinare.

Concludo rivolgendo un particolare ringraziamento al relatore per l'analisi chiarissima che ci ha offerto, consentendoci così di comprendere senza eccessiva fatica i termini della situazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

ANTONIO TESTA, Relatore. Non ho molto da aggiungere a quanto detto nel corso della relazione. Mi limiterò pertanto a ribadire il mio giudizio sostanzialmente positivo sul testo approvato dal Senato, sottolineando ancora che il sistema bicamerale ha il vantaggio di imporre un riesame delle novelle che si intendono introdurre nell'ordinamento, nonché quel-

lo di accelerare, almeno in seconda lettura, le discussioni e le decisioni.

È evidente, comunque, che ogni scelta deve essere assunta con la necessaria ponderazione. Nel nostro caso, tuttavia, non credo che le osservazioni dei colleghi siano insuperabili. L'onorevole Trantino ha sottolineato una presunta non congruità dell'articolo 26: desidero fargli notare che la previsione specifica dell'obbligatorietà del mandato di cattura è stata introdotta perché, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1 e quindi secondo il conto delle pene, per i reati elencati esisteva la possibilità della non emissione del mandato medesimo.

L'onorevole Onorato faceva osservare che l'articolo 7 approvato dal Senato è sostanzialmente diverso da quello da noi licenziato. A me non pare che sia così. Come i colleghi ricorderanno, l'articolo 3 da noi approvato faceva riferimento ad un aumento dei termini a un terzo della loro misura, sulla base del ragionamento secondo il quale non si poteva aumentare ulteriormente perché si trattava della fase istruttoria. Nella dizione originaria dell'articolo si faceva riferimento soltanto all'articolo 272 del codice di procedura penale e non ai termini dell'istruttoria per cui era necessario precisarlo; cosa, questa, alla quale ha provveduto il Senato con la modifica dell'articolo 7.

Per quel che riguarda l'entrata in vigore della legge, al di là dei rilievi fatti dai colleghi, non mi pare si possa sostenere che sia stata introdotta una modifica sostanziale del nostro testo nel senso che comunque la legge opera per i processi in corso nei quali non si pongono problemi di carcerazione preventiva; per quelli in cui invece esistono è stata fissata una proroga. Senza ripetere le argomentazioni addotte a favore di questa distinzione, ricordo soltanto che si è deciso di introdurla per evitare abusi nella fase intermedia.

Concludendo, invito il collega Onorato a ritirare gli emendamenti preannunciati perché il primo riguarda una disposizione già contenuta nel provvedimento ed il secondo non mi sembra necessario.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Siccome bado al risultato e siccome ancora, pur non essendo teutonico, sono pur sempre di Brescia, sento la necessità di fare alcune osservazioni. Desidero, innanzitutto, dire all'onorevole De Luca che non sono andato al Senato pensando di trovarvi una maggiore capacità di riflessione rispetto alla Camera. Non ho trovato ascolto in quella sede, ma ciò non vuol dire che io intenda cambiare opinione. Ho voluto fare questa precisazione e rispondere con simpatica cordialità all'onorevole De Luca perché egli fa le proprie domande con cortesia, diversamente dagli altri liberali che hanno stabilito che io sono una « frana ». Accetto questa definizione a patto che la persona in questione dichiaro e dimostri di essere un « geologo ».

Ancora oggi mi colloco sulle posizioni che ho già avuto modo di esprimere per cui dico che il passaggio da una legislazione ad un'altra — che non distrattamente ha dovuto ripiegare su un certo terreno in questa fase della vita civile del nostro paese — rappresenta un superamento di difficoltà che certamente non è avvenuto con un gesto solo. Se si tiene conto di ciò, tale passaggio risulta « tagliente » al punto che nasconde di nutrire qualche preoccupazione circa l'impatto della legge sulla realtà. Sono dispostissimo ad assumermi le responsabilità alle quali mi chiamava il collega Gargani, ma devo ricordare — e non certo per chiamare qualcuno in correità — che sui temi dell'organizzazione occorre il massimo della solidarietà nel sostenere gli indirizzi del Governo; solidarietà che è stata sicuramente manifestata in questa occasione in misura anche maggiore di quella manifestata nel cosiddetto periodo della solidarietà nazionale. Si tratta di una cosa che non deve essere sottovalutata e che deve, in situazioni quale quella attuale, essere costantemente evocata.

Il Senato ha approvato oggi il disegno di legge sulla competenza penale del pretore: si tratta di un buon risultato alla luce del quale si possono fare ancora alcune considerazioni sul tema del bicame-

ralismo, anche se si tratta di un tema sul quale ci si è ampiamente confrontati. Secondo me, comunque, bisogna evitare la terza Camera, quella « gozzaniana », dei rimpianti per le cose che dovevano essere e non sono state, alla quale spesso temo si consegna una troppo fiorente scuola ipercritica. Devo dare atto al Senato di un lavoro intenso ed utile e devo altresì dire che alcune delle obiezioni mosse al testo licenziato non hanno ragion d'essere.

La sostituzione del riferimento all'imputato detenuto con quello in custodia cautelare è giusta, perché il problema della decorrenza dal secondo mandato di cattura ha rilievo solo con riferimento al detenuto che è già in custodia cautelare e non al detenuto in espiazione di pena.

Sottolineo poi il dato di finezza nella scelta del Senato rispetto a quella della Camera di far riferimento al reato più grave solo quando si tratti di diversa azione, e, quando si tratti di uno stesso fatto, commisurare i termini in relazione all'ultima delle imputazioni contestate, perché sarà quella più approssimata rispetto al giudizio definitivo.

Il Senato ha operato una forte disciplina sul tema degli arresti domiciliari. Io continuo a ritenere che siamo l'unico paese al mondo che immagina che gli arresti domiciliari possano sostituirsi non all'espiazione della pena, ma alla detenzione cautelare. Ho forti dubbi sulla praticabilità di questo istituto. Non potete fingere di non sapere che gli arresti domiciliari sorvegliati esigono una disponibilità di forze di polizia consistenti che non ci possiamo permettere. Prendo atto che la questione è di moda, e vi saranno sotto anche ragioni serie, ma non la capisco, per cui non posso far altro che prendere atto della scelta che il Parlamento molto tenacemente ha voluto.

Sul problema che è stato posto in rilievo del perché il Senato abbia voluto prevedere la possibilità della sospensione dei termini per consentire la partecipazione all'udienza all'imputato che in precedenza si era rifiutato di assistervi, devo dire che l'esperienza insegna che vi possono essere espedienti da parte appunto

del detenuto che, dopo aver affermato di non voler presenziare, all'ultimo momento cambia opinione, quando la traduzione non è più possibile, e si richiede un rinvio del dibattimento. A me pare che non sia contraddittorio ad un dato di garanzia il punire certe malizie dell'imputato, perché sostengo che la legge deve garantire dei diritti, ma non la possibilità di stravolgere lo strumento processuale.

Per quanto concerne le circostanze speciali, sono tra quelli che ritengono che l'articolo 1 con questo riferimento non ha innovato niente sul testo della Camera, perché il tema delle circostanze speciali non c'entra niente con la legislazione speciale, trattandosi di una angolatura nuova introdotta in termini generalizzati, tant'è vero che vi abbiamo fatto ricorso anche nelle forme di delega relative al codice di procedura penale.

Delle osservazioni critiche possono essere fatte laddove il Senato ha « cincischiato » sul testo del Comitato ristretto. Quando il Senato fa riferimento, per quanto riguarda l'emissione del mandato di cattura, al termine dell'istruzione — correggendo il testo della Camera che prevedeva l'emissione del mandato « quando è obbligatorio » — a determinati reati, li colloco contraddittoriamente una qualche persistenza dell'emergenza che non ci vorrebbe, perché quei reati sono già considerati speciali relativamente alla deroga ai termini e poi vengono di nuovo considerati tali sotto questo profilo.

Per quanto riguarda le modifiche volute dal Governo — in particolare circa l'abrogazione dell'articolo 392-bis del codice di procedura penale — non si tratta evidentemente di un curva sul piano culturale in relazione alla legislazione approvata. È solo un esempio di autopedagogia del legislatore che ha verificato che una certa scelta nell'esperienza non ha dato buoni risultati e vuole pertanto correggerla.

In conclusione posso affermare con compiacimento di aver constatato un sostanziale consenso da parte di tutti nei confronti del provvedimento. All'onorevole Russo vorrei dire che l'essere più a de-

stra dei liberali mi va bene, ma mi inquieta un po' essere sorpassato da democrazia proletaria. Ho scoperto che vi è una vostra sintonia con l'atteggiamento della Chiesa. Io che sono cattolico liberale tendo a credere che i temi delle istituzioni siano un po' diversi da quelli della Chiesa e in questo senso non mi da fastidio se si pone più a destra di noi.

FRANCO RUSSO. Non dimentichiamo il perdono.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Noi dobbiamo parlare di qualcos'altro, che riguarda la forza del diritto, perché le istituzioni non possono perdonare per conto dei privati, possono semmai essere ragionevolmente indulgenti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La Camera aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

L'articolo 255 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 255. — (*Determinazione della pena*). — Per il computo della pena agli effetti degli articoli precedenti e dell'articolo 272, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Delle circostanze aggravanti non si tiene conto, salvo di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o determina la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato. Delle circostanze attenuanti non si tiene conto, fatta eccezione per l'età ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

L'articolo 255 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 255. — (*Determinazione della pena*). — Per il computo della pena agli

effetti degli articoli precedenti e dell'articolo 272, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Delle circostanze aggravanti non si tiene conto, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale, esclusa la recidiva. Delle circostanze attenuanti non si tiene conto, fatta eccezione per l'età e per la circostanza prevista dall'articolo 62, n. 4, del codice penale ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

L'articolo 271 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 271. — (*Decorrenza della custodia cautelare*). — La durata della custodia cautelare decorre per ogni effetto dal giorno in cui l'imputato è stato fermato o arrestato o dal giorno in cui è iniziata l'esecuzione del provvedimento emesso a norma del terzo comma dell'articolo 254.

Se l'imputato è detenuto per un altro reato, la predetta decorrenza rispetto al nuovo reato inizia dal giorno della notificazione del mandato o dell'ordine di cattura.

Agli effetti dell'articolo 137 del codice penale l'intera custodia cautelare sofferta dall'imputato si detrae in ogni caso dalla durata della pena, anche se questa è stata inflitta per un reato diverso da quello al quale è conseguita la custodia cautelare o in un distinto procedimento, purché il reato non sia stato commesso dopo la cessazione della custodia cautelare. In ogni caso il periodo di custodia cautelare, ancorché sofferto dall'imputato in relazione a reati o a procedimenti diversi, può essere detratto una sola volta dalle pene inflitte.

Quando sono stati emessi più ordini o più mandati di cattura per lo stesso fatto, i termini di carcerazione cautelare decorrono dal giorno in cui è iniziata l'esecuzione del primo ordine o mandato e vengono commisurati in relazione alla più grave delle imputazioni contestate.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nei casi previsti dal primo comma dell'articolo 81 del codice penale.

I termini di custodia cautelare, ai soli effetti dell'articolo seguente, decorrono anche durante il tempo in cui l'imputato è, per altro reato, detenuto per esecuzione di pena o internato per misura di sicurezza ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

L'articolo 271 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 271. — (*Decorrenza della custodia cautelare*). — La durata della custodia cautelare decorre per ogni effetto dal giorno in cui l'imputato è stato fermato o arrestato; si considera in stato di custodia cautelare anche l'imputato sottoposto alla misura dell'arresto domiciliare.

Se l'imputato è in custodia cautelare per un altro reato, la predetta decorrenza rispetto al nuovo reato inizia dal giorno della notificazione del mandato o dell'ordine di cattura.

Se nei confronti di un imputato sono emessi più provvedimenti di cattura o di arresto per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, i termini di carcerazione cautelare decorrono dal giorno in cui è iniziata l'esecuzione del primo provvedimento e vengono commisurati in relazione all'ultima delle imputazioni contestate. Le disposizioni che precedono si osservano anche nei casi previsti dal primo comma dell'articolo 81 del codice penale; in tal caso i termini vengono commisurati in relazione al più grave dei reati contestati.

Agli effetti dell'articolo 137 del codice penale l'intera custodia cautelare sofferta dall'imputato si detrae in ogni caso dalla durata della pena, anche se questa è stata inflitta per un reato diverso da quello al quale è conseguita la custodia cautelare o in un distinto procedimento, purché il reato non sia stato commesso dopo la cessazione della custodia cautelare. In ogni caso il periodo di custodia cautelare, ancorché sofferto dall'imputato in relazione a reati o a procedimenti diversi, può essere detratto una sola volta dalle pene inflitte.

I termini di custodia cautelare, ai soli effetti dell'articolo seguente, decorrono anche durante il tempo in cui l'imputato è, per altro reato, detenuto per esecuzione di pena o internato per misura di sicurezza ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

L'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 272. — (Durata della custodia cautelare). — La durata della custodia cautelare, quando si procede con istruzione formale, non può oltrepassare i termini sottoindicati:

1) nei casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo, sei mesi se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni; tre mesi se la legge prevede una pena minore;

2) nei casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio, un anno e sei mesi se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo; un anno se la legge prevede una pena minore.

Se l'ordinanza di rinvio a giudizio non è depositata in cancelleria entro i termini stabiliti dal comma precedente l'imputato deve essere scarcerato.

Quando si procede con istruzione sommaria, se la durata della custodia cautelare ha oltrepassato i quaranta giorni senza che il pubblico ministero abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, il pubblico ministero deve trasmettere gli atti al giudice istruttore affinché si proceda con istruzione formale.

Nei procedimenti di competenza del pretore, quando la durata della custodia cautelare ha oltrepassato i trenta giorni e non è stato emesso il decreto di citazione a giudizio, l'imputato deve essere scarcerato.

L'imputato deve essere altresì scarcerato:

1) per i reati di competenza del pretore: a) se sia decorso un mese dal decreto di citazione a giudizio senza che sia intervenuta sentenza di condanna di primo grado; b) se siano decorsi tre mesi dalla pronuncia della sentenza di primo grado senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna;

2) per i reati per i quali il mandato di cattura è facoltativo e la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni: a) se siano decorsi sei mesi dalla richiesta del decreto di citazione a giudizio o dall'ordinanza di rinvio a giudizio senza che sia intervenuta sentenza di condanna di primo grado; b) se siano decorsi sei mesi dalla pronuncia della sentenza di primo grado senza che sia intervenuta sentenza di condanna in grado di appello; c) se siano decorsi sei mesi dalla pronuncia della sentenza in grado di appello senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna;

3) per i reati per i quali il mandato di cattura è facoltativo e la legge prevede la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni: se sia decorso uno dei termini indicati nel numero 2, ridotti della metà;

4) per i reati per i quali il mandato di cattura è obbligatorio e la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo: a) se sia decorso un anno e sei mesi dalla richiesta del decreto di citazione a giudizio o dalla ordinanza di rinvio a giudizio senza che sia intervenuta sentenza di condanna di primo grado; b) se sia decorso un anno dalla pronuncia della sentenza di primo grado senza che sia intervenuta sentenza di condanna in grado di appello; c) se sia decorso un anno dalla pronuncia della sentenza in grado di appello senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna;

5) per i reati per i quali il mandato di cattura è obbligatorio e la legge prevede la pena della reclusione inferiore nel massimo a venti anni: se sia decorso uno dei termini indicati nel numero 4, unificati in un anno per ciascuna fase.

Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca ad una fase o ad un grado di giudizio diversi ovvero sia rimesso ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso ovvero la rimessione decorrono di nuovo i termini previsti dai commi precedenti.

La durata complessiva della custodia cautelare non può tuttavia superare:

1) per i reati di competenza del pretore, cinque mesi;

2) per i reati indicati nel numero 2 del quinto comma, due anni e per quelli indicati nel numero 3, un anno;

3) per i reati indicati nel numero 4 del quinto comma, sei anni e per quelli indicati nel numero 5, quattro anni.

I termini stabiliti nei commi precedenti rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato è sottoposto ad osservazione psichiatrica e, nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per legittimo impedi-

mento dell'imputato ovvero a richiesta sua o del difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze istruttorie ritenute indispensabili con espresse indicazioni nel provvedimento di sospensione o di rinvio.

La durata della custodia cautelare non può comunque superare i due terzi del massimo della pena prevista per il reato contestato.

Con l'ordinanza di scarcerazione, tanto nella fase istruttoria quanto in quella del giudizio, può essere imposto agli imputati uno o più tra gli obblighi indicati nell'articolo 282.

Se l'imputato trasgredisce agli obblighi impostigli o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia cautelare.

Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione, le disposizioni dell'articolo 279, in quanto applicabili.

Contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti dal presente articolo non può essere emesso nuovo mandato o ordine di cattura o di arresto per lo stesso fatto. Tuttavia il giudice istruttore, con l'ordinanza di rinvio a giudizio, può ordinare la cattura dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la fase istruttoria, quando procede per delitto per il quale è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura. Allo stesso modo possono provvedere, con la sentenza, i giudici di primo e secondo grado nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare previsti nel quinto comma. In questi casi i termini di custodia cautelare per ciascuna fase decorrono dal momento della cattura ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

L'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 272. — (*Durata della custodia cautelare*). — L'imputato in stato di custo-

dia cautelare deve essere scarcerato se entro i termini sottoindicati l'ordinanza di rinvio a giudizio non è stata depositata in cancelleria o non è stata fatta richiesta di decreto di citazione a giudizio ovvero, nei procedimenti di competenza del pretore, non è stato emesso decreto di citazione a giudizio:

1) trenta giorni se per il reato per cui si procede la legge prevede una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni;

2) tre mesi se la legge prevede la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, salvo quanto disposto nel numero precedente;

3) sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni, salvo quanto disposto nel successivo n. 4);

4) nei casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio:

a) un anno e sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo;

b) un anno se la legge prevede una pena minore.

Quando il pubblico ministero procede con istruzione sommaria, se la durata della custodia cautelare ha oltrepassato i quaranta giorni senza che egli abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, gli atti devono essere trasmessi al giudice istruttore affinché si proceda con la istruzione formale.

L'imputato deve essere inoltre scarcerato se dal deposito in cancelleria dell'ordinanza di rinvio a giudizio o dalla richiesta di emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero, nei procedimenti di competenza del pretore, dalla emissione del decreto di citazione a giudizio sono decorsi i termini di custodia cautelare sottoindicati, senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado:

1) trenta giorni nei casi di cui al n. 1) del primo comma;

2) tre mesi nei casi di cui al n. 2) del primo comma;

3) sei mesi nei casi di cui al n. 3) del primo comma;

4) un anno nei casi di cui al n. 4), lettera b), del primo comma;

5) un anno e sei mesi nei casi di cui al n. 4), lettera a), del primo comma.

L'imputato deve essere altresì scarcerato:

1) se dalla pronuncia della sentenza di primo grado sono decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati di cui al n. 1) del primo comma senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna;

2) se dalla pronuncia della sentenza di primo grado sono decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati di cui al n. 2) del primo comma, sei mesi per i reati di cui al n. 3) del primo comma, un anno per i reati di cui al n. 4) del primo comma, senza che sia intervenuta sentenza di condanna in grado di appello;

3) se dalla pronuncia della sentenza di appello sono decorsi termini di custodia cautelare di durata pari a quella fissata nel numero precedente senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna.

Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca ad una fase o ad un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso ovvero il rinvio decorrono di nuovo i termini previsti dai commi precedenti relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.

La durata complessiva della custodia cautelare non può tuttavia superare, relativamente ai reati indicati nel primo comma:

cinque mesi per quelli di cui al numero 1);

un anno per quelli di cui al numero 2);

due anni per quelli di cui al numero 3);

quattro anni per quelli di cui alla lettera *b*) del numero 4);

sei anni per quelli di cui alla lettera *a*) dello stesso numero.

I termini stabiliti nei commi precedenti rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato è sottoposto ad osservazione psichiatrica e, nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato o per consentirne la partecipazione all'udienza quando in precedenza egli ha rifiutato di assistervi, ovvero a richiesta sua o del difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze istruttorie ritenute indispensabili con espresse indicazioni nel provvedimento di sospensione o di rinvio.

La durata della custodia cautelare non può comunque superare i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza.

Con l'ordinanza di scarcerazione, tanto nella fase istruttoria quanto in quella del giudizio, può essere imposto agli imputati uno o più tra gli obblighi indicati nell'articolo 282.

Se l'imputato trasgredisce agli obblighi impostigli o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia cautelare.

Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione, le disposizioni dell'articolo 279, in quanto applicabili.

Contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti dal presente articolo non può essere emesso nuovo mandato o ordine di cattura o di arresto per lo stesso fatto. Il giudice istruttore, con l'ordinanza di rinvio a giudizio, può ordinare la cattura dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la fase istruttoria, quando procede per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del

codice penale e all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonché per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ove sussista pericolo di fuga. Allo stesso modo possono provvedere con la sentenza i giudici di primo e secondo grado. In questi casi i termini di custodia cautelare per ciascuna fase decorrono dal momento della cattura ».

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

Nell'articolo 275 del codice di procedura penale, le parole « nel quinto comma » sono sostituite dalle seguenti: « nel quinto e nel settimo comma ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

Dopo l'articolo 272-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 272-*ter.* — (*Custodia cautelare dei minori*). — I termini di custodia cautelare previsti dall'articolo 272 sono ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni 18 e di due terzi per quelli commessi da minori degli anni 16 ».

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

All'articolo 432-*bis* del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« Le cause di sospensione della decorrenza dei termini della carcerazione cau-

telare si applicano in ogni caso solo all'imputato cui esse si riferiscono ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

L'articolo 432-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 432-bis. — (Separazione dei giudizi in caso di sospensione dei termini di custodia cautelare). — Se le cause di sospensione o di rinvio del dibattimento previste dal settimo comma dell'articolo 272 riguardano soltanto alcuno fra più imputati, il giudice ordina la separazione dei giudizi e procede immediatamente al dibattimento contro gli altri imputati, a meno che ritenga, per evidenti assolute necessità del giudizio, di sospendere o rinviare il dibattimento.

La sospensione della decorrenza dei termini della custodia cautelare si applica solo all'imputato cui si riferiscono le cause che l'hanno determinata ».

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

L'articolo 10 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è sostituito dal seguente:

« I termini previsti dal primo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale possono essere prorogati fino ad un terzo dal tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter del codice di procedura penale, su istanza motivata del giudice istruttore, limitatamente ai delitti previsti dagli articoli 416-bis e 630 del co-

dice penale e dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonché per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

L'istanza del giudice istruttore è comunicata al pubblico ministero e all'imputato ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

Nell'articolo 275 del codice di procedura penale, le parole: « nel quinto comma dell'articolo 272 », sono sostituite dalle seguenti: « negli articoli 272 e 272-ter ».

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

Dopo l'articolo 276 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« ART. 276-bis. — (Arresti domiciliari). — Quando le esigenze cautelari non impongono la custodia in carcere, il giudice può in ogni caso applicare con ordinanza la misura dell'arresto dell'imputato nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, ovvero in un luogo pubblico di cura e di assistenza.

Con la stessa ordinanza il giudice determina le modalità di esecuzione degli arresti domiciliari e, in particolare, le facoltà dell'imputato in ordine alle comunicazioni con persone diverse da quelle che con lui coabitano, alle comunicazioni postali e telefoniche, all'uscita dalla propria abitazione per un tempo non superiore a due ore al giorno.

Nei casi di assoluta indigenza o se l'imputato non ha persone che possono

provvedere alle sue necessità, il giudice lo autorizza a lasciare l'abitazione per il numero di ore strettamente indispensabili. In ogni caso possono essere imposti uno o più tra gli obblighi e i divieti previsti dagli articoli 282 e 284. La polizia giudiziaria può controllare in ogni momento l'adempimento delle prescrizioni.

Per ogni effetto, un giorno di carcerazione cautelare equivale a due giorni di arresti domiciliari.

Alla misura prevista nel primo comma si applicano le disposizioni degli articoli 278, 279, 280, 281, 292, primo e secondo comma, 375, terzo comma, e 503, ultimo comma ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 7.

I termini previsti dall'articolo 272 del codice di procedura penale, come modificati dalla presente legge, possono essere prorogati fino a un terzo, per la sola fase istruttoria, dal tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter del codice di procedura penale, su istanza motivata del giudice istruttore, limitatamente ai delitti previsti dagli articoli 416-bis e 630 del codice penale e dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonché per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

L'istanza del giudice istruttore è comunicata al pubblico ministero e all'imputato.

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

ART. 8.

Il terzo e quarto comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale sono abrogati.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 8.

Nell'articolo 277 del codice di procedura penale, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:

« La libertà provvisoria, tuttavia, non può essere concessa a chi è imputato:

a) di un delitto per cui è prevista la pena dell'ergastolo;

b) di uno dei delitti previsti dagli articoli 289-bis, primo e secondo comma, 416-bis, 422 e 575 del codice penale e dall'articolo 75, primo e terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

c) di uno dei delitti previsti dagli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, sempre che, quando la violenza o minaccia è commessa con armi, si tratti di armi che rientrino nella previsione dell'articolo 1, primo comma, e dell'articolo 2, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Nel concedere la libertà provvisoria, nei casi in cui è consentita, il giudice valuta che non vi ostino ragioni processuali o che non sussista la probabilità, in relazione alla personalità dell'imputato e alle circostanze del fatto, che questi, lasciato libero, possa commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività.

Anche nei casi di cui al secondo comma può essere concessa la libertà provvisoria se trattasi di persona la quale si trova in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie nello stato di detenzione ».

Il terzo e il quarto comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale sono abrogati.

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

ART. 9.

Sono abrogati l'articolo 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152, l'articolo 31 della legge 12 agosto 1982, n. 532, e ogni altra disposizione che pone divieti alla facoltà di concessione della libertà provvisoria.

La libertà provvisoria, tuttavia, non può essere concessa a chi è imputato:

a) di un delitto per cui è prevista la pena dell'ergastolo;

b) di uno dei delitti previsti dagli articoli 289-bis, primo e secondo comma, 416-bis, 422 e 575 del codice penale e dall'articolo 75, primo e terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

c) di uno dei delitti previsti dagli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, sempre che, quando la violenza o minaccia è commessa con armi, si tratti di armi che rientrano nella previsione dell'articolo 1, primo comma, e dell'articolo 2, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Nel concedere la libertà provvisoria, nei casi in cui è consentita, il giudice valuta che non vi ostino ragioni processuali né sussista la probabilità, in relazione alla personalità dell'imputato e alle circostanze del fatto, che questi, lasciato libero, possa commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività.

Anche nei casi previsti dal secondo comma può essere concessa la libertà provvisoria se si tratta di imputato minore degli anni diciotto al momento della commissione del fatto ovvero quando il giudice ritiene che possa essere irrogata una pena che rientri nei limiti della sospensione condizionale o quando sussiste una causa di estinzione della pena, tenuto conto della eventuale carcerazione cautelare.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 9.

L'articolo 277-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 277-bis. — (Facoltà di non emettere o revocare l'ordine o il mandato di cattura e di concedere la libertà provvisoria nei confronti di minori o in casi particolari). — Il pubblico ministero o il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, e in deroga all'articolo 253, con decreto motivato, può disporre di non emettere l'ordine o il mandato di cattura, di revocare l'ordine o il mandato di cattura o di concedere la libertà provvisoria quando si tratta di imputati minori degli anni diciotto al momento della commissione del fatto, ovvero quando ritiene che possa essere irrogata una pena che rientri nei limiti della sospensione condizionale o che non superi per durata la custodia cautelare già sofferta dall'imputato, ovvero che, tenuto anche conto della custodia cautelare già sofferta, sia interamente compresa in una causa di estinzione della pena.

La libertà provvisoria può inoltre essere concessa, all'atto della chiusura dell'istruttoria, quando l'ulteriore custodia in carcere risulta non proporzionata all'entità del fatto e all'entità della sanzione che si ritiene possa essere irrogata con la sentenza di condanna, considerata la custodia cautelare già sofferta ».

L'onorevole Onorato ha presentato il seguente emendamento:

Nel primo capoverso, sostituire le parole: « e in deroga all'articolo 253 » con le seguenti: « anche in deroga all'articolo 253 ed al secondo comma dell'articolo 277 ».

Onorevole Onorato, intende ritirare questo emendamento?

PIERLUIGI ONORATO. Rendendomi conto dell'urgenza di approvare il provvedimento accetto di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 10 nel seguente testo:

ART. 10.

L'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, punibili con la reclusione superiore nel massimo a cinque anni, è sempre obbligatoria la cattura ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 10.

Il primo comma dell'articolo 365 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il giudice procede all'interrogatorio dell'imputato nel termine previsto dalla legge e, quando un termine non è previsto, senza ritardo. Gli imputati in stato di custodia cautelare hanno la precedenza sugli altri e debbono essere interrogati con assoluta urgenza e comunque non oltre quindici giorni dall'arresto. Se l'imputato detenuto non viene interrogato entro detto termine, deve essere immediatamente scarcerato, salvo il caso di suo impedimento assoluto ad essere interrogato, del quale il giudice dà atto con decreto. Il termine decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione dall'amministrazione carceraria, che deve provvedervi senza ritardo, della cessazione dell'impedimento, o comunque accertata la cessazione stessa ».

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 11 nel seguente testo:

ART. 11.

Il primo comma dell'articolo 365 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il giudice procede all'interrogatorio dell'imputato nel termine stabilito dalla legge e, quando un termine non è stabilito, senza ritardo. Se vi sono imputati in stato di custodia cautelare essi hanno la precedenza sugli altri, debbono essere interrogati con assoluta urgenza e comunque non oltre dieci giorni dall'arresto. Se l'imputato detenuto non viene interrogato entro detto termine, deve essere immediatamente scarcerato ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 11.

Nel codice di procedura penale e nelle altre leggi le espressioni: « carcerazione preventiva », e: « custodia preventiva », sono sostituite dalla seguente: « custodia cautelare ».

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 12 nel seguente testo:

ART. 12.

Nel codice di procedura penale e nelle altre leggi le espressioni « carcerazione preventiva » e « custodia preventiva » sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: « carcerazione cautelare » e « custodia cautelare ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 12.

Il terzo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Se non deve ordinare la liberazione, il procuratore della Repubblica o il pretore, con decreto motivato, copia del quale è immediatamente consegnata all'imputato, convalida l'arresto e dispone il mantenimento della custodia in carcere oppure, quando ne ricorrono le condizioni, applica la misura prevista dai primi due commi dell'articolo 254-bis. Se per il reato non è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura, il procuratore della Repubblica o il pretore, valutati gli elementi previsti nel secondo comma dell'articolo 254, può disporre che l'imputato sia posto in libertà ».

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 13 nel seguente testo:

ART. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per gli imputati nei cui confronti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono già stati emessi provvedimenti di cattura o di arresto o che, comunque, a tale data si trovano in stato di custodia cautelare, le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 6 si applicano dopo sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa. In tale caso i nuovi termini di carcerazione cautelare si applicano soltanto a partire dalla fase processuale in corso e non si osservano le previsioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 del settimo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale, ma la durata della custodia cautelare non può in ogni caso superare quel-

la massima prevista dalle norme anteriori all'entrata in vigore della presente legge.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 13.

Dopo l'articolo 254 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 254-bis. — (Misura disposta in luogo della custodia in carcere con il mandato o l'ordine di cattura). — Nell'emettere il mandato o l'ordine di cattura, quando esso è facoltativo, il giudice o il pubblico ministero può disporre che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza se ritiene che tale misura sia idonea a salvaguardare le esigenze che hanno determinato l'emissione del provvedimento; ovvero può imporgli le prescrizioni previste nel secondo comma dell'articolo 282 e nel secondo comma dell'articolo 284.

Nello stesso modo possono provvedere nei confronti dell'imputato di reato per il quale l'emissione del mandato di cattura è obbligatoria, quando risulta evidente che non sussistono le ragioni indicate nel secondo comma dell'articolo 254.

La misura di cui al primo e al secondo comma va disposta, salvo che vi ostino le ragioni indicate nel secondo comma dell'articolo 254, quando imputata è una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi o che ha oltrepassato l'età di 65 anni ovvero che è minore degli anni 18.

La misura di cui ai commi precedenti è revocata con ordinanza, su richiesta del pubblico ministero o anche d'ufficio, dal giudice indicato nel primo comma dell'articolo 254-ter quando nuove circostanze impongono una diversa valutazione delle ragioni che l'hanno consentita o quando l'imputato viola taluna delle prescrizioni impostegli. In tali casi con l'ordinanza di revoca il giudice ordina che l'imputato sia condotto in carcere ».

L'onorevole Onorato ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

I primi tre commi dell'articolo 254-bis del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« Nell'emettere il mandato o l'ordine di cattura il giudice o il pubblico ministero può disporre che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora o in un luogo pubblico di cura e di assistenza, ovvero può imporgli le prescrizioni previste nel secondo comma dell'articolo 282 e nel secondo comma dell'articolo 284, se ritiene che tali misure siano idonee a salvaguardare le esigenze che hanno determinato la emissione del provvedimento.

Le misure suddette vanno disposte quando l'imputato è una donna incinta o che allatti la propria prole o persona che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi o che ha oltrepassato l'età di 65 anni ovvero che è minore degli anni 18, a meno che tali misure non risultino insufficienti a soddisfare le esigenze che hanno determinato l'emissione del provvedimento ».

L'onorevole Trantino ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento Onorato:

Prima del primo capoverso, inserire il seguente:

« In tali casi, il giudice o il pubblico ministero possono consentire l'ammissione al lavoro esterno per ragioni di necessità e imponendo le prescrizioni reputate opportune ».

ANTONIO TESTA, *Relatore*. Invito il collega Onorato a ritirare il suo emendamento per consentire una rapida approvazione del provvedimento.

PIERLUIGI ONORATO. Lo ritiro con le stesse motivazioni di cui ho dato conto poco fa.

PRESIDENTE. Il subemendamento Trantino viene così a cadere.

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo del Senato.

(È approvato).

Il Senato ha aggiunto gli articoli dal 14 al 30. Poiché agli stessi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 14.

Dopo l'articolo 254-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 254-ter. — *(Misura disposta in luogo della custodia in carcere con provvedimento successivo)*. — Nel corso dell'istruzione sommaria il pubblico ministero può disporre, se ricorrono le condizioni rispettivamente previste nel primo o nel secondo o nel terzo comma dell'articolo precedente, che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza. Il pubblico ministero, se è presentata domanda di applicazione della misura e non ritiene di accoglierla, trasmette gli atti con le sue richieste al giudice istruttore affinché decida. In ogni altro stato e grado del procedimento la suddetta misura può essere concessa dal giudice indicato nell'articolo 279.

Si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente ».

(È approvato).

ART. 15.

Dopo l'articolo 254-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 254-quater. — *(Contenuto e modalità della misura disposta in luogo della custodia in carcere)*. — Il giudice con il provvedimento con il quale dispone la misura prevista dagli articoli 254-bis e

254-ter può imporre in casi particolari limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

Se l'imputato non ha persone che possono provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare un'attività lavorativa.

Le prescrizioni previste dai commi precedenti possono essere date, modificate o revocate anche nel corso dell'esecuzione della misura.

I provvedimenti con i quali si applica o si revoca la misura disposta in luogo della custodia in carcere, ovvero si modificano le prescrizioni imposte sono immediatamente comunicati all'ufficio di polizia giudiziaria indicato nei provvedimenti stessi.

Il giudice o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza da parte dell'imputato dell'esecuzione della misura e delle prescrizioni imposte ».

(È approvato).

ART. 16.

Dopo l'articolo 254-quater del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 254-quinquies. — (Facoltà di impugnare i provvedimenti sulla misura dell'arresto domiciliare). — Il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le ordinanze, emesse nell'istruzione, che decidono sulla misura dell'arresto domiciliare ai sensi del primo comma dell'articolo 254-ter. Il pubblico ministero e l'imputato possono, altresì, appellare contro le ordinanze, che decidono sulla revoca della misura, emesse nel corso dell'istruzione.

Sull'appello decide in camera di consiglio il tribunale competente ai sensi del primo comma dell'articolo 263-ter.

Si applicano gli ultimi quattro commi dell'articolo 272-bis ».

(È approvato).

ART. 17.

Nell'articolo 257 del codice di procedura penale le parole: « nell'ultimo capoverso dell'articolo 246 » sono sostituite dalle seguenti: « nel penultimo capoverso dell'articolo 246 ».

(È approvato).

ART. 18.

I commi primo e secondo dell'articolo 263 del codice di procedura penale sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

« Il pubblico ministero può richiedere l'emissione del mandato di cattura nei casi preveduti dalla legge.

Se il giudice non accoglie la richiesta o se dispone la revoca del mandato di cattura, il relativo provvedimento può essere appellato dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale. Egualmente il procuratore della Repubblica o il procuratore generale possono appellare contro i provvedimenti che dispongono la misura dell'arresto domiciliare emessi nell'istruzione dal giudice istruttore o dal pretore ai sensi dell'articolo 254-bis o del terzo e quarto comma dell'articolo 246; l'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento ».

(È approvato).

ART. 19.

L'articolo 263-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 263-bis. — (Riesame dei mandati e degli ordini di cattura o di arresto). — Salvo che si tratti di mandato di cattura emesso a seguito di impugnazione del pubblico ministero oppure emesso dalla sezione istruttoria, l'imputato o il suo difensore possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, del mandato o

dell'ordine di cattura o di arresto. La richiesta può altresì riguardare la mancata applicazione della misura prevista nei primi due commi dell'articolo 254-bis.

La richiesta deve essere proposta con le forme previste dagli articoli 197 e 198, o dall'articolo 80 quando si tratta di imputato detenuto, entro cinque giorni dalla esecuzione del provvedimento. Per il difensore dell'imputato detenuto il termine predetto decorre dalla data della notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Per l'imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione effettuata ai sensi dell'articolo 173; tuttavia se nel corso dell'istruzione l'imputato viene catturato o si consegna spontaneamente all'autorità, il termine decorre dalla data della cattura o della consegna, quando l'imputato provi di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.

Avverso i mandati e gli ordini di cattura o di arresto per i quali non è prevista la richiesta di riesame, può essere proposto dall'imputato ricorso per cassazione per violazione di legge.

La richiesta di riesame e il ricorso per cassazione non sospendono l'esecuzione del provvedimento ».

(È approvato).

ART. 20.

Il terzo comma dell'articolo 263-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Entro tre giorni dal ricevimento degli atti il tribunale, con ordinanza emessa in camera di consiglio, conferma il mandato o l'ordine di cattura o di arresto ovvero lo revoca, anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella richiesta, ordinando l'immediata liberazione dell'imputato. Nello stesso modo il tribunale decide sulla richiesta di applicazione della misura prevista nei primi due commi dell'articolo 254-bis, proposta dall'imputato ».

(È approvato).

ART. 21.

Gli imputati che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano sottoposti alle prescrizioni di cui al secondo comma dell'articolo 282 e al secondo comma dell'articolo 284 del codice di procedura penale, imposte ai sensi dell'ultima parte del terzo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale nel testo in atto sino all'entrata in vigore della presente legge, sono ad ogni effetto in libertà provvisoria; il giudice può revocare o modificare le prescrizioni suddette. Conservano efficacia i provvedimenti con i quali è già stata applicata la misura dell'arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza; si applicano l'ultimo comma dell'articolo 254-bis del codice di procedura penale e l'ultimo comma dell'articolo 254-*quater* dello stesso codice.

Alle richieste di riesame già proposte dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le norme precedentemente in vigore, se più favorevoli all'imputato.

(È approvato).

ART. 22.

Sono abrogati gli articoli 247 e 259 del codice di procedura penale; il terzo ed il quarto comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale; l'ultimo comma dell'articolo 266, e il terzo comma dell'articolo 279 dello stesso codice.

(È approvato).

ART. 23.

L'articolo 392-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 392-bis. — (Termini per l'attività del pubblico ministero). — Se entro un anno dalla data di iscrizione del proce-

dimento nel registro generale degli affari penali, il pubblico ministero non richiede al presidente del tribunale competente il decreto di citazione ovvero non richiede al giudice istruttore il proscioglimento dell'imputato o l'archiviazione del procedimento o la prosecuzione dell'istruttoria con rito formale, il procuratore generale ne informa il Ministro della giustizia, indicando i motivi del ritardo ».

(È approvato).

ART. 24.

Nel primo comma dell'articolo 393 del codice di procedura penale le parole: « e con la facoltà preveduta dall'articolo 259 » sono soppresse.

(È approvato).

ART. 25.

L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — Nessun onere grava sull'Amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dell'imputato sottoposto alla misura dell'arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora.

Agli effetti di cui al comma precedente non si considerano luoghi di abitazione o di privata dimora le comunità terapeutiche o di riabilitazione individuate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le regioni interessate, tra quelle che svolgono funzioni di recupero sociale senza finalità di lucro ».

(È approvato).

ART. 26.

L'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, punibili con

la reclusione superiore nel massimo a cinque anni, è sempre obbligatoria la cattura ».

(È approvato).

ART. 27.

Sono abrogati gli articoli 18 e 31 della legge 12 agosto 1982, n. 532.

(È approvato).

ART. 28.

Sono abrogati l'articolo 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e ogni altra disposizione, in atto precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, recante divieti alla facoltà di concessione della libertà provvisoria.

(È approvato).

ART. 29.

L'articolo 10 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è abrogato.

(È approvato).

ART. 30.

Per gli imputati nei cui confronti alla data di entrata in vigore della presente legge sono già stati emessi provvedimenti di cattura o di arresto o che, comunque, a tale data si trovano in stato di custodia cautelare, le disposizioni degli articoli 2, ultimo comma, 3, 4, 7 e 29 si applicano sei mesi dopo la pubblicazione della legge stessa nella *Gazzetta Ufficiale* e fino a tale data continuano ad osservarsi le disposizioni precedentemente in vigore.

Successivamente, nei casi previsti dal primo comma l'applicazione dei nuovi termini di custodia cautelare opera a partire dalla fase processuale in corso. La durata della custodia cautelare non può co-

munque superare quella massima prevista dalle norme anteriori all'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Gli onorevoli Macis, Pedrazzi Cipolla, Lanfranchi Cordioli, Trabacchi, Granati Caruso, Bochicchio Schelotto, Bottari hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La IV Commissione Giustizia,

a conclusione dell'esame del disegno di legge che reca norme relative ai termini di custodia cautelare,

impegna il Governo

a presentare annualmente una relazione al Parlamento sulle segnalazioni pervenute dai procuratori generali, a norma dell'articolo 23 della legge, in ordine ai casi in cui il pubblico ministero non richiede, entro un anno dalla data di iscrizione del procedimento nel registro generale degli affari penali, il decreto di citazione al presidente del tribunale, ovvero al giudice istruttore il decreto di archiviazione del procedimento ovvero la prosecuzione dell'istruttoria con il rito formale.

0/692-B/IV/1

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Lo accolgo.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione?

FRANCESCO MACIS. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni finali di voto.

MICHELE CIFARELLI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo repubblicano sul provvedimento che abbiamo oggi esaminato che ritengo rappresenti opera egregia. Anch'io desidero dare testimonianza

della positività del bicameralismo, che in questo caso ha permesso di rimediare ad errori commessi dalla nostra stessa Commissione.

PIERLUIGI ONORATO. A nome del gruppo della sinistra indipendente, dichiaro di astenermi dal votare il provvedimento nel suo complesso non per le modifiche introdotte dal Senato, ma perché ritenevo migliore il testo licenziato da questa Commissione.

FRANCO RUSSO. Anche il gruppo di democrazia proletaria si asterrà da questa votazione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. A nome del gruppo della democrazia cristiana, desidero riconfermare l'adesione al testo che ci è pervenuto dal Senato.

STEFANO DE LUCA. Dichiaro che il gruppo liberale voterà a favore di questo provvedimento, con la speranza che lo stesso serva a fugare le residue perplessità manifestate dai colleghi in tema di riduzione dei termini della carcerazione preventiva.

VINCENZO TRANTINO. Il gruppo del MSI-destra nazionale dichiara la propria soddisfazione per il raggiungimento di un testo che considera positivo e che, pertanto, voterà favorevolmente.

LUIGI DINO FELISETTI. Il gruppo socialista voterà a favore di un provvedimento che risponde alla domanda di giustizia che viene dal paese.

ANNA PEDRAZZI CIPOLLA. A nome del gruppo comunista confermo il voto favorevole al provvedimento, richiamandomi alle motivazioni già esposte, in sede di discussione sulle linee generali, dal collega Macis.

PRESIDENTE. Esprimendo il mio giudizio favorevole sul provvedimento, desi-

dero rivolgere un ringraziamento al ministro di grazia e giustizia, al relatore e a tutti i commissari per l'impegno con cui hanno affrontato l'esame di questo provvedimento, in particolare, e il discorso della riforma del nostro sistema giudiziario, in generale. L'impegno di tutti i membri, nonché quello degli uffici, hanno permesso di concludere l'iter legislativo di questo provvedimento estremamente rilevante.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Disegno di legge e proposte di legge Spagnoli ed altri; Negri Antonio; Trantino ed altri; Ronchi e Russo Franco; Casini Carlo; Onorato ed altri; Bozzi; Felisetti ed altri, in un testo unificato e con il seguente titolo: « Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà prov-

visoria » (692-227-421-464-492-549-563-582-592-B):

| | |
|---------------------------|----|
| Presenti | 25 |
| Votanti | 24 |
| Astenuti | 1 |
| Maggioranza | 13 |
| Voti favorevoli | 24 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alagna, Bochicchio Schelotto, Bottari, Cifarelli, Curcio, De Luca, Felisetti, Gargani, Granati Caruso, Lanfranchi Cordioli, Macaluso, Maceratini, Macis, Mora, Mundo, Nicotra, Orsenigo, Pedrazzi Cipolla, Pontello, Quarta, Riz, Testa, Trantino, Violante.

Si è astenuto:

Russo Franco.

La seduta termina alle 17,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
